

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 novembre 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1988, n. 21.

Recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 concernente il personale delle regioni a statuto ordinario . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1988, n. 22.

Norme per la programmazione e lo sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale . . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 23.

Integrazione all'art. 40 della legge regionale: «Recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987 concernente il personale delle regioni a statuto ordinario» approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 529 del 12 aprile 1988 . . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1988, n. 24.

Interventi per lo sviluppo degli allevamenti equini e la diffusione dello sport equestre . . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1988, n. 25.

Modifica del secondo comma della legge regionale 16 dicembre 1981, n. 44, modificativa della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 5, concernente «Indennità di missione ai consiglieri regionali» . . . . . Pag. 18

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE del 15 luglio 1988, n. 25.

Divieto dell'uso dei fitofarmaci nei centri abitati . . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE del 25 luglio 1988, n. 26.

Disciplina delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'assunzione del personale della Regione modifica dell'art. 10 della legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31 . . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE del 26 luglio 1988, n. 27.

Provvedimento per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1988, n. 28.

Approvazione delle variazioni e assestamento del bilancio dell'Ente di Sviluppo nelle Marche per l'anno 1986 . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1988, n. 29.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1987 dell'Ente provinciale per il turismo di Macerata e dell'Azienda autonoma di soggiorno di Ancona . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1988, n. 30.

Approvazione del bilancio di previsione dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1987 . . . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1988, n. 31.

Approvazione delle variazioni e assestamento del bilancio dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1987 . . . . . Pag. 21

**LEGGE REGIONALE 29 luglio 1988, n. 32.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1986, n. 15, riguardante la partecipazione della Regione alla costituenda società consortile denominata Centro merci intermodale delle Marche (Ce.M.I.M.) . . . . . Pag. 21**

**LEGGE REGIONALE 30 luglio 1988, n. 33.**

**Contributi straordinari all'ente autonomo della Calzatura Marchigiana . . . . . Pag. 21**

**LEGGE REGIONALE 10 agosto 1988, n. 34.**

**Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari . Pag. 22**

**REGIONE SARDEGNA****LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 13.**

**Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo. Pag. 23**

**LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 14.**

**Modifica all'art. 1 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 42, concernente: «Interventi straordinari per il ripristino, il consolidamento ed il completamento delle strutture funzionali e delle opere di difesa dei compendi ittici dell'Ogliastra, dell'Oristanese e del Sarrabus, danneggiate da eventi calamitosi» . . . . . Pag. 29**

**LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 15.**

**Contributi alla sezione di Cagliari dell'Istituto nazionale di fisica nucleare . . . . . Pag. 29**

**LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 16.**

**Assistenza agli utenti di motori agricoli . . . . . Pag. 30**

**LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 17.**

**Costituzione in comune autonomo con denominazione «Piscinas» della frazione di Piscinas, del comune di Giba. Pag. 30**

## REGIONE BASILICATA

### LEGGE REGIONALE 18 maggio 1988, n. 21.

**Recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 concernente il personale delle regioni a statuto ordinario.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 24 del 28 maggio 1988)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

*Campo di applicazione e periodo di validità*

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, così come risulta modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987 stipulato il 12 febbraio 1987 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 1987 riguardante il comparto del personale delle Regioni e degli Enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1° gennaio 1985; agli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo regionale, nonché al personale degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

#### TITOLO II

##### OCCUPAZIONE

#### Art. 2.

*Piano occupazionale*

1. La regione Basilicata, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, promuove ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione dei problemi occupazionali finalizzandola a:

sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della comunità;

riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

2. A tal fine la giunta regionale formula annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo art. 16, un piano programmatico di occupazione tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati.

3. La individuazione dei fabbisogni avverrà a seguito della revisione, nei modi di legge, delle piante organiche, conseguente all'analisi delle funzioni e verifiche dei carichi di lavoro.

4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:

realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;

attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;

incrementare l'efficienza e la produttività dell'Ente utilizzando anche il rapporto a part-time prevedendo l'articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

5. I programmi annuali di occupazione saranno inviati all'osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il dipartimento della funzione pubblica e all'osservatorio regionale del mercato del lavoro.

#### Art. 3.

*Progetti finalizzati*

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, la giunta regionale, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, può predisporre, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale, appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

2. I progetti di cui al primo comma avranno in linea di massima riferimento alle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrativi di educazione nonché ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie.

3. I predetti progetti saranno finanziati con le risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e con quelle integrative che saranno stabilite con legge di bilancio.

4. I progetti finalizzati saranno attuati utilizzando in parte personale già in servizio, ed in parte personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni stabilite in attuazione a quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

#### Art. 4.

*Rapporto di lavoro a termine*

A) Rapporto di lavoro a tempo determinato.

1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa mediante graduatorie predisposte dalla Regione sulla base di selezione per prova e/o per titoli; per i soli profili professionali compresi fra la seconda e la quarta qualifica funzionale, l'ente potrà altresì ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro.

2. Al predetto personale è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.

3. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo della 13ª mensilità, l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

#### Art. 5.

*Norme per l'accesso*

1. Il reclutamento del personale ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, mediante:

a) concorso pubblico;

b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi terzo e quarto;

c) corso-concorso pubblico previa contrattazione decentrata.

2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali, e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento ricorrendo, ove possibile, a procedure semplificate e automatizzate anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

3. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego e secondo le modalità previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, ha luogo di norma per il reclutamento del personale dalla seconda alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica).

4. Alle prove selettive di cui al terzo comma è ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui all'ottavo comma.

5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.

I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso la commissione giudicatrice, integrata da un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso saranno stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli previsti per effetto di collocamento a riposo nei dodici mesi successivi.

7. I posti disponibili da mettere a concorso devono di norma essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso.

Tale percentuale potrà giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 6.

Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Ai concorsi per posti fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse purché in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

9. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

10. La graduatoria del concorso è unica.

Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

11. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

12. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previsti nella presente legge per gli ulteriori posti di pari qualifica e profilo funzionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.

13. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti a cui si applica l'accordo nazionale di cui all'art. 1, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.

14. L'amministrazione regionale compatibilmente con gli ordinamenti normativi regionali vigenti potrà seguire, ove lo ritenga opportuno, i procedimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

15. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore in materia d'accesso le disposizioni previste dalle norme regionali in vigore.

## Art. 6.

### Mobilità

1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni ad esse delegate.

2. La giunta regionale determina, d'intesa con gli enti interessati o, ove necessario, con le organizzazioni rappresentative degli Enti stessi, ANCI - UPI - UNCEM, il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

3. Sulla base delle predette determinazioni la giunta regionale e le organizzazioni rappresentative di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le OO.SS.

4. La legge regionale dispone la corrispondente riduzione degli organici della Regione, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono criteri per il trasferimento del personale interessato.

7. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli Enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1.

8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico.

9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

10. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

11. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.

12. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.

13. Gli enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al comma precedente.

14. La giunta regionale provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel proprio Bollettino ufficiale degli elenchi pervenuti.

15. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'ente presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'amministrazione di provenienza.

16. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.

17. I posti segnalati per la mobilità per i quali non sono pervenute domande possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

18. L'utilizzazione della mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi è facoltà degli enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'ente ed i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilità di unità organica.

19. Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle OO.SS. È consentito altresì il trasferimento di personale tra gli enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1 e tra questi e gli enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata dal dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le OO.SS., a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione.

20. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

21. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme e regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai 12 mesi eventualmente rinnovabile.

22. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'ente di provenienza.

#### Art. 7.

##### *Pari opportunità*

1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno della Regione saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che concretizzino vere e proprie azioni positive a favore delle lavoratrici.

2. La giunta regionale istituisce, al fine di cui sopra, e con la partecipazione delle OO.SS., un comitato che proponga misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e riferisca, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

### TITOLO III

#### PRODUTTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

#### Art. 8.

##### *Produttività*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale, è istituito, a partire dal bilancio 1988, un apposito capitolo di spesa intitolato «Fondo di produttività» alimentato:

dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986 n. 13 (0,80% del monte salari);

da una quota pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto dal terzo comma dell'art. 16;

dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'art. 8, nono comma della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Sono escluse dal computo delle economie quelle connesse alle variazioni nel numero dei dipendenti. Tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.

2. L'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma ha come obiettivo primario quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei dipendenti nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando quest'ultima anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

3. La giunta regionale attiverà, attraverso gli uffici competenti in: «Organizzazione e formazione» a «Gestione Metodi e Valutazioni», i nuclei di valutazione ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e l'eventuale apporto, di centri specializzati anche esterni, per definire l'impostazione complessiva di progetti di

produttività e la verifica periodica dell'attuazione e dei risultati conseguiti; con le stesse modalità si provvederà anche allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento:

all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;

all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione;

alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dagli organi delle Regioni.

4. In mancanza dell'individuazione degli standards di produttività previsti dalla legge regionale 12 marzo 1984, n. 6, di approvazione dell'accordo 1983-85 per il personale delle Regioni, ed in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività saranno corrisposti, previo accordo decentrato, a partire dall'esercizio finanziario 1988 (fatte salve le procedure e gli accordi già realizzati che non contrastino con le presenti indicazioni) sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne da approvarsi dai competenti organi regionali. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi devono essere richiesti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ferma restando l'approvazione da parte dei competenti organi regionali dei programmi e dei progetti di produttività predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della produttività viene effettuata con le procedure di cui ai commi precedenti sulle stesse singole unità organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e dei parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili del progetto e/o della unità organizzativa interessata, sulla base di criteri precedentemente individuati.

6. Tutta la materia della produttività afferente a piani, progetti-obiettivo, attività, la loro verifica attuative, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, è oggetto di contrattazione decentrata.

7. Trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito periodicamente, la giunta regionale effettuerà con le Organizzazioni sindacali di comparto e con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, un riscontro dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione alle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

#### Art. 9.

##### *Progetti pilota*

1. La regione Basilicata d'intesa con le organizzazioni sindacali di comparto valuterà la specifica esigenza operativa in relazione al programma di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 al fine di predisporre i progetti pilota, compatibili con le disponibilità previste dalle emanande disposizioni in materia.

#### Art. 10.

##### *Organizzazione del lavoro*

1. Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione, è demandata in sede di contrattazione decentrata aziendale la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.

2. Nell'attuazione dell'ordinamento degli uffici che assumerà come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, saranno attivati sistemi ed indirizzi per:

a) consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici, attraverso il controllo di gestione. Tali sistemi devono consentire il costante

raffronto fra risorse di personale finanziarie allocate e risultanti ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonché l'oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui all'art. 8;

b) sviluppare le attività delle strutture regionali preposte alle analisi dell'organizzazione e dei metodi di lavoro;

c) assicurare la democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definitiva dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica della rispondenza dei risultati obiettivo; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;

d) consentire, con atto amministrativo, fermo restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, di variare, all'interno di ciascuna di esse, i contingenti dei relativi profili professionali in relazione alle effettive esigenze funzionali;

e) utilizzare sistemi e tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'Amministrazione attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

f) dotarsi di apposito regolamento per le procedure dell'organizzazione del lavoro;

g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione della responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

h) garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalità ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.

#### Art. 11

##### Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. I dirigenti sono inoltre tenuti a prestare la propria attività oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.
3. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi, anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.
4. L'orario di servizio e la disciplina del medesimo, ivi compresi l'istituto della flessibilità e delle turnazioni, sono determinati dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza nell'ambito delle rispettive competenze, previa contrattazione decentrata.
5. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero dell'art. 6 della legge regionale n. 6/84 la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate in sede di accordo decentrato secondo i seguenti criteri:
  - a) migliore efficienza e produttività dell'amministrazione;
  - b) più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
  - c) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
  - d) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;
  - e) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.
6. L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. Sulla base di accordo decentrato, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini anche nelle ore pomeridiane e/o serali.
7. La specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi sarà definita con accordi decentrati, nei quali saranno individuate le modalità di articolazione dell'orario, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.

8. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione ed il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

9. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggiore frequenza agli uffici dell'amministrazione;

b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;

c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlata sul piano dell'attività;

d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.

10. Ove necessario, qualora con la predetta modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

11. La programmazione dell'orario pluri-settimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi 4 nell'anno individualmente non consecutivi.

12. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato orario di servizio.

13. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria di lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quelle per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.

#### Art. 12.

##### Orario flessibile

1. Le articolazioni dell'orario flessibile vengono determinate in sede di negoziazione decentrata secondo i seguenti criteri e limiti.
2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio di lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, comunque, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.
3. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché dalle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.
4. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nella turnazione, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.
5. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che, comunque, non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.
6. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel nono comma del precedente art. 11, saranno definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodia, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.
7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi, quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro, può essere attuato per gruppi di partecipazione.
8. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

## Art. 13.

*Turnazioni*

1. Per le esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.

3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedono un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni al mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ad eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

5. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito di turni viene maggiorata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, come segue:

- a) 5% per la fascia oraria diurna;
- b) 20% per la fascia notturna e i giorni festivi;
- c) 30% per la fascia festiva notturna.

Le maggiorazioni di cui al precedente capoverso sostituiscono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi altra indennità di turno.

6. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti, fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione dell'aggiunta di famiglia.

7. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

8. Il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni verrà appositamente disciplinato previa contrattazione con le OO.SS. aziendali con provvedimenti della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza nell'ambito delle rispettive competenze.

## Art. 14.

*Part-time*

1. I rapporti di lavoro a part-time possono essere costituiti in applicazione delle norme a tale titolo previste dalla legge regionale n. 6/84.

## Art. 15.

*Permessi - Recuperi*

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessive.

3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 16 ore nel corso dell'anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

7. Al personale compete un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi per matrimonio rientrando nel limite di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.

## Art. 16.

*Lavoro straordinario*

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

3. A partire dal 1° gennaio 1988 la spesa annua comune complessiva non può superare il limite di 120 ore annue per dipendente.

4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:

- 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;
- 18 ore annue per dipendente da destinare alla produttività;
- 7 ore annue per dipendente da destinare dalla presente legge a salario accessorio.

5. Lo stanziamento per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferite all'anno pari a ore 70 annue per il numero dei dipendenti, con un limite massimo individuale di 200 ore.

6. Per esigenze eccezionali — debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario — il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente.

7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.

8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

- stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;
- indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
- rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

9. La maggiorazione di cui all'ottavo comma è pari:

- a) al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- b) al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- c) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

10. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal preesistente sistema di calcolo previsto dalla precedente normativa, sono mantenute *ad personam* fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nell'ottavo comma è ridotto a 156.

## Art. 17.

*Riposo compensativo*

1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

#### Art. 18.

##### *Formazione e aggiornamento professionale*

1. L'amministrazione regionale promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione in apposito capitolo di spesa.

2. Annualmente la Regione e gli enti di cui all'art. 1 in accordo con le organizzazioni sindacali, potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale.

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione ai quali la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.

4. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

5. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

6. La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegiano specifiche esigenze prioritarie.

7. La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

8. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

#### Art. 19.

##### *Diritto allo studio*

1. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.

2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.

3. Sino all'entrata in vigore di tale accordo resta in vigore la normativa regionale vigente in quanto non modificata dai precedenti commi.

### TITOLO IV

#### Art. 20.

##### *Livelli di contrattazione*

1. Si individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:

a) regionale, che riguarda la definizione dei piani di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti di cui al precedente art. 1, il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra enti in ambito regionale, nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nella presente legge;

b) aziendale con riferimento alle materie che sono delegate a tale livello dalla contrattazione decentrata alle questioni riguardanti l'ente Regione e ognuno degli enti di cui al terzo comma dell'art. 1.

2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dalla presente legge.

3. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dalle norme vigenti.

#### Art. 21.

##### *Composizione delle delegazioni*

1. La delegazione per i livelli di contrattazione regionale e sub-regionale, è costituita dal presidente della Regione o da un suo delegato e da una rappresentanza:

- a) dall'ANCI per i comuni e i loro consorzi;
- b) dell'UPI per le province e loro consorzi;
- c) dell'UNCCEM per le Comunità montane;
- d) dall'Union-Camere per la camera di commercio;
- e) dagli altri enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;
- f) da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. A livello di contrattazione aziendale per la Regione la delegazione trattante è costituita:

- a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;
- b) da una rappresentanza dei titoli degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce;
- c) da una delegazione composta da rappresentanti aziendali di ciascuna organizzazione sindacale come indicata nel 1° comma del presente articolo.

#### Art. 22.

##### *Materie di contrattazione decentrata*

1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 e di quella della presente legge, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali e i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

- a) l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione degli uffici e dei servizi ed alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
- b) l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;
- c) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nel contratto nazionale;
- d) le «pari opportunità»;
- e) i sistemi, i piani ed i programmi svolti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;
- f) la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;
- g) la mobilità all'esterno della stessa amministrazione e la disciplina di quella interna;
- h) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;
- i) le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);
- l) l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei CRAL;
- m) le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dalla presente legge.

## Art. 23.

*Procedure di raffreddamento dei conflitti*

1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni della presente legge dovrà essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero detta richiesta comporterà l'obbligo di convocazione, ad iniziativa della parte che ha ricevuto tale richiesta, della parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi.

2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sulle quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al successivo comma presso il dipartimento della funzione pubblica.

3. Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, si potrà fare ricorso alla delegazione trattante l'accordo di comparto, che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere.

4. La delegazione di cui al comma precedente dovrà riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono.

5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

## Art. 24.

*Informazione*

1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.

2. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materia non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi e a quella di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge (quadro sul pubblico impiego) 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi decentrati.

4. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 possono richiedere agli enti che sono tenuti a comunicarli i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

5. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si da essere poste in condizioni di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'Amministrazione, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

6. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge n. 93/83, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, la Regione garantirà, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.

8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 20 saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

## Art. 25.

*Attività sociali, culturali, ricreative*

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nell'ente debbono essere gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello statuto dei lavoratori.

2. Per l'attuazione delle suddette attività, la Regione può iscrivere in bilancio apposito stanziamento.

## Art. 26.

*Trattenute per scioperi brevi*

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

## Art. 27.

*Visite mediche di controllo*

1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

## Art. 28.

*Accertamenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro*

1. La giunta regionale provvede, tramite le UU.SS.LL., alle visite preventive ed ai controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuativo di video-terminali, come dispone la vigente normativa C.E.E.

2. La giunta regionale provvede inoltre tramite le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni ad effettuare i collaudi e le verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture in dotazione presso le strutture organizzative regionali.

3. La giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle UU.SS.LL., attua la misura idonea a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

4. Con atto della giunta regionale, previa contrattazione decentrata, è istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei VV.FF., dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

## TITOLO V

## TRATTAMENTO ECONOMICO

## Art. 29.

*Trattamento economico*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il trattamento economico iniziale per ciascuna qualifica è stabilito nell'importo annuo lordo indicato nella tabella «A».

2. Per il triennio 1986/1988 sono corrisposti ai dipendenti regionali quale aumento annuo lordo della retribuzione tabellare gli importi annui lordi indicati nella tabella «B».

3. Il trattamento tabellare di cui al primo comma del presente articolo per il personale della 1ª e 2ª qualifica dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e a L. 4.000.000 tali integrazioni vengono corrisposte con le decorrenze e percentuali di seguito specificate:

dal 1° gennaio 1986 = 30%;
dal 1° gennaio 1987 ulteriore 35%;
dal 1° gennaio 1988 ulteriore 35%.

Al personale della 1ª qualifica dirigenziale l'importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.

4. Le indennità di cui al precedente accordo recepito con legge regionale n. 6/84 e nelle misure di seguito indicate:

2ª qualifica	60.000
3ª qualifica	120.000
4ª qualifica	120.000
5ª qualifica	120.000
6ª qualifica	360.000
7ª qualifica	360.000
8ª qualifica	500.000

vengono soppresse concorrendo dal 1° gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari.

## Art. 30.

*Indennità*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità:

a) al personale dell'area di vigilanza (ittica, venatoria, silvo pastorale) l'indennità annua fissa di L. 480.000 per mesi 12;

b) al personale inquadrato nella 8ª qualifica funzionale con direzione di unità operativa di cui alla legge regionale n. 6/84, nonché al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff compete una indennità annua fissa di L. 1.000.000 per 12 mesi;

c) al personale inquadrato nella 1ª qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa per direzione di struttura di L. 3.000.000 per 12 mesi. Al personale inquadrato nella 2ª qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa di funzione per le posizioni previste dalla legge regionale n. 6/84 di L. 4.600.000 per 12 mesi;

d) per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale è istituita, altresì, una indennità annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio.

Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/6° per ogni giornata di assenza dal servizio.

La predetta indennità è fissata in L. 1.000.000 dal 1° luglio 1987 e in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;

e) le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previsti dalla legge n. 6/84;

f) l'indennità di rischio, di cui all'art. 11, lettera a) della legge regionale n. 6/84 è di L. 240.000 annue per 12 mensilità;

g) l'indennità di reperibilità di cui all'art. 14/3° comma della legge regionale n. 6/84 è elevata a L. 750 orarie.

2. Le indennità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 6/84 sono corrisposte sino al 31 dicembre 1987.

## Art. 31.

*Scaglionamento degli aumenti e delle indennità*

1. L'aumento delle indennità di rischio e di reperibilità di cui alle lettere f) e g) del precedente art. 30 è corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987, n. 268, il restante 35% dal 1° gennaio 1988.

## Art. 32.

*Destinazione-acconto art. 13 legge regionale  
12 marzo 1984, n. 6*

1. L'acconto corrisposto ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 6/84 costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità ed è aggiuntivo al beneficio economico complessivo risultante dalla presente legge.

## Art. 33.

*Clausole di garanzia*

1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale da anzianità verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 6/84.

2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

## Art. 34.

*Passaggi di qualifica*

1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito.

## TITOLO VI

## DIRIGENZA

## Art. 35.

*Principi generali*

1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli Organi istituzionali.

2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate nella legge regionale n. 6/84.

## Art. 36.

*Mobilità dei dirigenti*

1. L'organo competente dell'ente con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, può trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisito nel rispetto del profilo professionale posseduto.

## Art. 37.

*Responsabilità dei dirigenti*

1. I dirigenti, sulla base della declaratoria richiamate nel precedente art. 35 sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività.

2. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica più elevata, ove esista, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.

3. I competenti organi dell'ente provvederanno ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello.

4. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.

5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità della struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione e da commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.

## Art. 38.

*Accesso alle qualifiche dirigenziali*

1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizione di lavoro corrispondenti per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione nell'albo ove necessaria.

2. Il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente in possesso della qualifica immediatamente, inferiore nonché dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.

3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.

4. Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.

5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo.

6. Il 20%, arrotondando la frazione all'unità nel caso non risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali può essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno.

7. Il trattamento economico dei dirigenti assunti a norma del sesto comma non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento né superiore a quello in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica.

8. Ai dirigenti assunti con contratti a termine si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo prescindendo dal requisito dell'età.

9. Le riserve previste dal presente articolo non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale.

## Art. 39.

*Contingente della prima qualifica dirigenziale*

1. I posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli di organico della seconda qualifica dirigenziale previsti nella legge n. 9/86.

## TITOLO VII

## NORME VARIE

## Art. 40.

*Personale dei corsi di formazione professionale*

1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalla Regione, è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:

a) VI qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;

b) VII qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.

3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'ente di appartenenza.

4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del primo comma, avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove, scritte e orali, a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.

5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali.

Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attività connesse con la formazione.

L'articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata.

6. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri di cui all'art. 22 della presente legge.

7. L'accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.

8. In sede di prima applicazione della presente legge il personale docente che si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima, può essere assegnato anche in soprannumero-riassorbibile, ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.

9. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà continuare ad utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente.

In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.

10. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena, l'orario di cattedra è fissato in 15 ore di docenza settimanale più tre ore di supplenza.

## Art. 41.

*Mutamento di mansioni per inidoneità fisica*

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.

## Art. 42.

*Compensi ISTAT*

1. È consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri enti o organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, di erogare per il tramite dell'amministrazione regionale, specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese in orari fuori servizio in deroga ai limiti di cui all'art. 16.

## Art. 43.

*Lavoro elettorale*

1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'art. 16.

## Art. 44.

*Eventi straordinari o calamità naturali*

1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 16.

## Art. 45.

*Documentazione dello stato di infermità*

1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa giornata alla propria Amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.

## Art. 46.

*Trattamento a regime*

1. Per il personale iscritto a forme esclusive, sostitutive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio o nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988 con decorrenza delle date medesime.

## Art. 47.

*Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale*

1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3. Nei confronti del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, cessate dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa dal personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante osservando la stessa modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

## Art. 48.

*Equo indennizzo*

1. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato.

2. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo spettante ai dipendenti regionali a decorrere dal 1° gennaio 1986 in base alle norme contenute nella legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11 con le modifiche apportate dal presente articolo.

3. Nei confronti del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali e dirigenziali, per la determinazione dell'equo indennizzo, si considera lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza spettante a tutti gli effetti maggiorato dell'80 per cento.

4. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritta alla prima categoria della tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del precedente comma, tenendo conto, in ogni caso, della qualifica di appartenenza del dipendente alla data di presentazione della domanda.

5. Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.

## Art. 49.

*Patrocinio legale*

1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

## Art. 50.

*Professionisti legali*

1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai dipendenti regionali che prestano attività professionale legale per la Regione è riconosciuto, al conseguimento della qualifica di avvocato e avvocato, cassazionista, un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nel primo comma dell'art. 29 della presente legge da aggiungere al salario di anzianità.

2. Al predetto personale spettano, altresì, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

## Art. 51.

*Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore*

In caso di vacanza del titolare del posto di dirigente di ufficio o di staff qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore, che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.

2. In caso di vacanza del posto, le funzioni possono essere affidate a condizioni che siano avviate le procedure per la copertura del posto stesso e fino all'espletamento del concorso e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.

4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai 30 giorni, va attribuito al dipendente incaricato, solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

## Art. 52.

*Arricchimento professionale*

1. In via sperimentale, ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza, per le rispettive competenze, previa contrattazione con le OO.SS. possono organizzare direttamente ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.

2. Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potrà partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica.

3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 5 dell'art. 8, dovrà essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

## Art. 53.

*Mensa*

1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

2. Analoga disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale delle aziende speciali per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa.

## Art. 54.

*Norma finale*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Resta confermata la validità dell'art. 20 dell'accordo 1983-85, recepito con legge regionale n. 6/84, per quanto concerne l'espletamento dei concorsi speciali non ancora indetti ed esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'applicazione della disciplina prevista dall'accordo di comparto di cui all'art. 1 della presente legge nei confronti del personale dipendente degli istituti autonomi case popolari della regione e dei consorzi di sviluppo industriale di Potenza e Matera è disposta con successivo provvedimento di legge regionale.

4. I provvedimenti relativi al personale dipendente dagli enti di cui all'art. 1, terzo comma, della presente legge e quelli rientranti nell'ambito dell'autonomia organizzativa loro propria sono adottati dagli organi degli enti stessi, secondo la specifica competenza statutaria.

## Art. 55.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile presumibilmente in circa 5 miliardi, farà carico al cap. 350 del bilancio 1988 che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli esercizi successivi, la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo.

## Art. 56.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

TABELLA «A»

Qualifiche funzionali	Stipendio annuo lordo
1ª qualifica	3.800.000
2ª qualifica	4.460.000
3ª qualifica	5.000.000
4ª qualifica	5.650.000
5ª qualifica	6.640.000
6ª qualifica	7.500.000
7ª qualifica	8.700.000
8ª qualifica	12.000.000
1ª qualifica dirigenziale	13.900.000
2ª qualifica dirigenziale	17.000.000

Competono inoltre l'indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità e, se spettanti, le quote di aggiunta di famiglia.

TABELLA «B»

## TRATTAMENTO ECONOMICO

Qualifica	dall'1-1-1986	dall'1-1-1987 (compreso quello del 1986)	dall'1-1-1988 (compreso quello del 1987)
1ª	150.000	325.000	500.000
2ª	240.000	520.000	800.000
3ª	294.000	637.000	980.000
4ª	324.000	702.000	1.080.000
5ª	396.000	858.000	1.320.000
6ª	492.000	1.066.000	1.640.000
7ª	582.000	1.261.000	1.940.000
8ª	858.000	1.859.000	2.860.000
1ª dirigenziale	810.000	1.755.000	2.700.000
2ª dirigenziale	900.000	1.950.000	3.000.000

Potenza, addì 18 maggio 1988

MICHETTI

88R0757

## LEGGE REGIONALE 1º giugno 1988, n. 22.

**Norme per la programmazione e lo sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 26, del 4 giugno 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità della legge*

1. In conformità ai principi stabiliti dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione Basilicata promuove lo sviluppo civile della comunità regionale attraverso la creazione di un sistema di opportunità e di servizi educativi e culturali, accessibili a tutti i cittadini, diffusi nelle diverse aree del territorio regionale, idonei ad assicurare:

- a) la continuità e l'integrazione dei processi educativi e culturali;
- b) la libera espressione, rappresentazione e circolazione delle idee;
- c) l'autonomia, il pluralismo e il decentramento delle iniziative;
- d) l'incentivazione delle attitudini e delle competenze nei diversi settori della produzione culturale.

2. La Regione assume, sostiene e patrocina le iniziative descritte nella presente legge, attivando le più efficaci forme di collaborazione con gli enti locali gli organi e le strutture della scuola, l'università, il foromez i centri di formazione, gli istituti di ricerca, gli organismi associativi, le istituzioni culturali, le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali.

#### Art. 2.

##### *Tipologia delle attività*

1. Le finalità della presente legge sono perseguite attraverso la realizzazione ed il sostegno di:

- a) attività e manifestazioni volte alla produzione e diffusione della cultura;
- b) progetti e interventi di educazione permanente e ricorrente;
- c) esperienze educative extrascolastiche o inerenti al rapporto scuola-territorio;
- d) attività didattiche e formative non finalizzate al conseguimento di titolo di studio o di qualifiche professionali;
- e) iniziative dirette al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle tradizioni culturali locali;
- f) progetti di intervento socio-educativo concernenti situazioni particolari di deprivazione sociale e culturale;
- g) corsi, convegni, conferenze, stages, seminari, congressi, celebrazioni, laboratori;
- h) mostre, rassegne, manifestazioni espositive;
- i) scambi culturali e iniziative di cooperazione culturale;
- l) ricerche, pubblicazioni, produzioni di programmi ad ampia diffusione;
- m) iniziative per la fruizione di archivi e biblioteche;
- n) ogni ulteriore iniziativa coerente con gli obiettivi della presente legge ed esente da scopi di lucro.

## TITOLO II

### FUNZIONI DELLA REGIONE

#### Art. 3.

##### *Compiti della Regione*

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione:

- a) esercita funzioni di programmazione, di coordinamento e di sostegno delle attività educative e culturali, nel rispetto dei principi della autonomia, del pluralismo e del decentramento;
- b) fornisce ogni utile strumento di informazione e di consulenza per l'impostazione organizzativa delle attività autonomamente programmate dai soggetti, di cui al successivo art. 14;
- c) assicura la piena funzionalità e continuità operativa delle strutture permanenti di servizi educativi e culturali, di cui al titolo III della presente legge;
- d) cura la realizzazione di progetti, manifestazioni e iniziative di particolare impegno e dimensione, anche in collaborazione con istituti e organismi di promozione culturale;
- e) conduce indagini conoscitive sui fabbisogni educativi e culturali, sui destinatari degli interventi, sulla utilizzazione delle strutture esistenti;
- f) realizza programmi di formazione e aggiornamento degli operatori addetti alle attività di cui alla presente legge;
- g) incentiva la qualità e continuità delle iniziative educative e culturali attraverso la concessione del patrocinio regionale e l'istituzione di premi;
- h) svolge attività di studio, ricerca, documentazione e provvede alla diffusione di pubblicazione e di altri materiali attinenti agli obiettivi della promozione educativa e culturale;
- i) esercita funzioni di vigilanza sulle attività ammesse ai contributi regionali e sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

#### Art. 4.

##### *Programmazione regionale*

1. Gli obiettivi generali dell'intervento regionale sono indicati nel piano pluriennale delle attività educative e culturali.

2. Il piano pluriennale contiene gli indirizzi programmatici dell'azione regionale nel campo della promozione educativa e culturale, individua i settori di attività e i più opportuni mezzi di incentivazione dei medesimi, specifica le modalità gestionali da applicare nell'attuazione dei Piani annuali, definisce i programmi di massima delle strutture di cui al successivo titolo III.

3. Il piano pluriennale, predisposto dalla giunta, è approvato dal consiglio regionale entro il 31 marzo.

4. Il piano annuale delle attività educative e culturali è approvato entro il 30 giugno di ciascun anno dal consiglio regionale. Il piano contiene indirizzi specifici circa le aree progettuali ed i caratteri tipologici delle attività da privilegiare, l'indicazione delle priorità programmatiche in relazione agli obiettivi che s'intendono perseguire, le precisazioni necessarie per la corretta applicazione della presente legge.

5. Al piano è allegata una relazione di sintesi illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti nell'anno precedente.

6. Il piano, inoltre, fissa la destinazione settoriale della spesa tra i soggetti indicati nei successivi articoli 13, 16, 17, 18, 21 e 22 e i criteri di assegnazione.

#### Art. 5.

##### *Comitato Consultivo per la Programmazione Culturale*

1. È costituito un comitato consultivo per la programmazione culturale, che esprime il proprio parere sui piani annuali e pluriennali, nonché sugli indirizzi di gestione delle strutture culturali permanenti di cui al titolo III della presente legge.

2. Il comitato consultivo è presieduto dall'assessore regionale alla cultura e formazione ed è composto da 4 esperti nei settori educativi e culturali eletti dal consiglio regionale, con voto limitato.

3. Le sedute del comitato, convocate con avviso a mezzo raccomandata almeno sette giorni prima, sono valide, a prescindere dal numero dei presenti.

4. I pareri devono essere espressi nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta; in mancanza s'intendono espressi favorevolmente.

5. Il comitato dura in carica sino al termine della legislatura.

6. Ai componenti del comitato di cui al presente articolo, spetta il trattamento previsto dalla legge regionale 29 agosto 1983, n. 27.

#### Art. 6.

##### *Coordinamento Regione - Enti Locali*

1. La regione e gli enti locali stabiliscono opportune forme di collaborazione e di informazione per favorire la più ampia fruizione sociale delle attività di cui alla presente legge. Al fine di promuovere una efficace integrazione e una equilibrata distribuzione dei servizi e delle attività sul territorio regionale, organizzano conferenze periodiche di verifica sullo stato di attuazione della presente legge.

#### Art. 7.

##### *Formazione e aggiornamento degli operatori culturali*

1. La Regione promuove e organizza, nell'ambito della normativa vigente, corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale di operatori nei vari settori di cui alla presente legge.

2. La frequenza con profitto a tali corsi costituisce titolo valutabile, in relazione al programma e alla durata dei corsi stessi, nei concorsi per operatori culturali banditi dalla Regione e dagli enti locali.

## TITOLO III

STRUTTURE PERMANENTI  
DI SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI

## Art. 8.

*Strutture culturali polivalenti*

1. Alla promozione e al coordinamento delle attività previste dalla presente legge concorrono, secondo gli indirizzi stabiliti nei piani pluriennali e annuali, i centri regionali di servizi educativi e culturali (C.S.E.C.), il centro regionale di formazione e documentazione multimediale (MEDIAFOR), il centro per la comunicazione artistica, culturale e scientifica, i centri regionali per la cooperazione culturale.

## Art. 9.

*Centri Regionali di Servizi Educativi  
e Culturali (C.S.E.C.)*

1. I centri regionali di servizi culturali di cui alla legge regionale n. 16/77 sono trasformati in centri regionali di servizi educativi e culturali.

2. È istituito, nell'ambito del servizio culturale e formazione di Melfi, un centro di servizi educativi e culturali che opererà presso la struttura «F.S. Nitti» di Melfi, ed usufruirà, previa convenzione, della dotazione libraria e dei connessi servizi della biblioteca F.S. Nitti.

3. I C.S.E.C. sono strutture della Regione organizzate nell'ambito del dipartimento cultura e formazione e decentrate a livello comprensoriale, che assicurano servizi di informazione, documentazione e consulenza per la organizzazione e lo svolgimento delle attività educative e culturali nelle aree interne del territorio regionale. Essi realizzano rapporti permanenti di consultazione e collaborazione — anche in regime di convenzione — con gli enti locali, le comunità montane, l'università, le scuole, gli enti e gli organismi di promozione educativi e culturali operanti sul territorio di competenza, le biblioteche, gli archivi e i musei locali, il Formez, ai fini del coordinamento e della integrazione delle iniziative di cui alla presente legge.

4. I C.S.E.C. assumono specifiche iniziative per:

- a) il monitoraggio permanente delle attività educative e culturali, anche attraverso inchieste e sondaggi;
- b) l'assistenza organizzativa alle attività e ai progetti di promozione culturale e di educazione permanente;
- c) il sostegno degli interventi di orientamento, anche in collaborazione con i distretti scolastici e nel rispetto delle competenze di questi ultimi;
- d) la promozione dell'educazione alla lettura e all'assistenza tecnico-organizzativa alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari competenti;
- e) la valorizzazione del patrimonio culturale in collaborazione con le istituzioni competenti;
- f) il sostegno dei progetti di educazione alla immagine, al suono, alle arti espressive, nonché di alfabetizzazione alle nuove tecnologie;
- g) la fruizione delle biblioteche e degli archivi locali;
- h) lo svolgimento degli scambi culturali e delle iniziative di cooperazione culturale;
- i) la diffusione su scala comprensoriale delle informazioni relative alle attività educative e culturali, nonché alla legislazione regionale.

5. Per le medesime finalità di cui al comma precedente possono essere utilizzate, in tutto o in parte, le strutture ed il personale dei C.R.F.P. a gestione diretta o delegata.

## Art. 10.

*Centro Regionale di Formazione  
e Documentazione Multimediale (MEDIAFOR)*

1. Il centro regionale di formazione e documentazione multimediale (MEDIAFOR) è una struttura regionale polivalente, organizzata per assicurare attività e servizi di:

- a) alfabetizzazione, formazione, aggiornamento per l'uso educativo degli strumenti della comunicazione e di quelli audiovisivi in primo luogo;

b) documentazione, catalogazione, acquisizione e conservazione di risorse e materiali cinematografici, audiovisivi, fotografici e grafici, con particolare riguardo a quelli attinenti alla storia e alla cultura regionale, nonché a tematiche formative di interesse regionale;

c) diffusione, animazione, consulenza a sostegno di progetti educativi e culturali, nonché distribuzione dei programmi e dei materiali di cui al precedente punto b);

d) ricerca, sperimentazione, produzione di programmi e materiali didattici relativi ad esigenze di formazione e documentazione.

2. Sono istituiti presso il centro, quali specifiche sezioni di lavoro, l'archivio regionale dell'immagine, l'archivio regionale delle tradizioni popolari, il laboratorio di office automation.

3. Per la realizzazione dei suoi programmi di attività il centro promuove rapporti di collaborazione e di scambio con altre mediateche e può avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche di volta in volta necessarie, sulla base di motivati atti deliberativi della Giunta Regionale.

4. Il centro realizza inoltre, in collaborazione con gli uffici stampa della giunta e del consiglio regionale, la produzione di materiali informativi attinenti alle attività istituzionali della Regione.

## Art. 11.

*Centro per la Comunicazione Artistica,  
Culturale e Scientifica*

1. È organizzato, nell'ambito dell'unità operativa «Centro Maratea» un centro per la comunicazione artistica, culturale e scientifica.

2. Il centro promuove ricerche, convegni, seminari in collaborazione con l'università della Basilicata ed altre istituzioni scientifiche, con il Ministero per i beni culturali e ambientali, con il Consiglio nazionale delle ricerche e con altre istituzioni pubbliche operanti nel campo dell'arte, della cultura, della ricerca scientifica.

3. Il centro è ubicato presso la struttura polivalente di Villa Nitti di Maratea.

## Art. 12.

*Centri Regionali per la Cooperazione Culturale*

1. I centri regionali per la cooperazione culturale sono strutture regionali polivalenti che assicurano servizi ed attività relative:

- a) agli scambi socio-culturali giovanili;
- b) agli stages di vacanze per i giovani e soggiorni socio-culturali;
- c) ad interventi residenziali nel campo dell'educazione permanente e ricorrente, della formazione professionale, dell'aggiornamento.

2. I programmi di attività sono predisposti dal dipartimento regionale cultura e formazione e sono realizzati presso i collegi scuola di Maratea e Metaponto, anche in regime di convenzione con organismi specializzati nei settori della cooperazione culturale, ricreativa e del tempo libero.

## TITOLO IV

## SETTORI DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E CULTURALI

## Art. 13.

*Enti, Istituzioni, Società, Associazioni*

1. Possono accedere ai contributi della Regione per la realizzazione di attività di promozione educativa e culturale: enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali con sede in Basilicata ed associazioni a larga base rappresentativa iscritti nell'albo previsto nell'articolo successivo.

2. I soggetti, di cui al precedente comma, potranno presentare apposita domanda al dipartimento regionale cultura e formazione, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

3. Le domande dovranno riferirsi ad attività preordinate per l'anno successivo e dovranno essere corredate da una congrua documentazione concernente:

a) la rispondenza delle iniziative programmate con le finalità della presente legge;

b) i programmi di attività che si intendono svolgere, con una chiara definizione delle caratteristiche, degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari degli interventi, del periodo di svolgimento, della corrispondenza con gli indirizzi dei piani annuali e pluriennali;

c) i bilanci, i preventivi di spesa e i piani di copertura finanziaria relativi alle attività programmate, con l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici.

4. Tutti i richiedenti sono tenuti a fornire, a richiesta del competente dipartimento, i necessari dettagli operativi e devono, comunque, comunicare tempestivamente le eventuali trasformazioni sociali e le modificazioni dei programmi presentati.

5. Per la migliore valutazione dei soggetti richiedenti il dipartimento regionale si riserva di richiedere pareri e valutazioni ai comuni competenti per territorio.

#### Art. 14.

##### *Albo regionale delle Associazioni culturali*

1. Le associazioni nazionali, regionali, provinciali e locali, i circoli, i centri, i comitati e ogni altro organismo aventi finalità statutarie conformi a quelle di cui alla presente legge, operanti da almeno tre anni, privi di fini di lucro, con sede in Basilicata e con almeno 50 associati possono chiedere l'iscrizione in un apposito albo regionale tenuto presso il dipartimento cultura e formazione.

2. Le domande di iscrizione, corredate da copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione del numero dei soci, degli organi direttivi, del legale rappresentante e della sede sociale, nonché da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto, devono essere inviate, a mezzo raccomandata, al dipartimento cultura e formazione entro il 31 luglio di ogni anno. Le rappresentanze regionali e provinciali dell'associazionismo culturale, nonché degli organismi culturali a dimensione sovracomunale, presenteranno anche l'elenco delle associazioni di base aderenti.

3. L'iscrizione nell'albo è indispensabile per potere accedere ai contributi di cui alla presente legge.

4. Il venire meno o la mancata osservanza di una delle condizioni di cui al presente articolo comporta la cancellazione dall'albo.

5. I soggetti iscritti nell'albo sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga nell'assetto statutario e nella composizione degli organi direttivi.

6. L'albo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione il 1° settembre di ogni anno.

#### Art. 15.

##### *Disciplina dei contributi regionali*

1. La giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno provvede, sulla base della documentazione prodotta, all'assegnazione dei contributi ai soggetti indicati al punto 1 dell'art. 13.

2. I sostegni sono erogati in relazione ai criteri che tengono conto della consistenza e della continuità organizzativa, nonché della corrispondenza tra i fini e le attività del soggetto richiedente ed il piano annuale.

3. La misura del sostegno non può superare il 70% del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

4. Il sostegno eventualmente percepito deve essere restituito immediatamente qualora il soggetto cessi di esistere e non realizzi l'attività sociale programmata.

5. Sarà data notizia ai comuni interessati dall'attività del soggetto richiedente della concessione dei sostegni regionali.

6. Nelle iniziative e nelle manifestazioni poste in essere dai soggetti sostenuti si potrà fare riferimento al sostegno regionale esclusivamente previa autorizzazione scritta del Presidente della Regione.

#### Art. 16.

##### *Soggetti e manifestazioni di particolare interesse*

1. La Regione riconosce la particolare rilevanza di soggetti operanti in Basilicata nel campo della cultura in relazione alla organizzazione di iniziative e di manifestazioni culturali di interesse nazionale, e ne sostiene l'attività permanente con l'assegnazione di uno specifico contributo finanziario.

2. I soggetti sopra indicati saranno individuati dal consiglio regionale nell'ambito del piano pluriennale.

3. L'entità del sostegno annuale non potrà superare il 75% delle uscite dichiarate nel bilancio consuntivo del soggetto individuato relativo all'anno precedente.

4. I soggetti individuati dal consiglio regionale ai sensi del punto 1 per ottenere il sostegno dovranno, comunque, presentare entro il 31 ottobre al dipartimento al dipartimento cultura e formazione una domanda corredata da:

bilancio consuntivo dell'anno precedente e bilancio preventivo dell'anno in corso, regolarmente approvati;

relazione dettagliata di tutte le attività culturali programmate;

copia dello statuto ed indicazione della composizione degli organi sociali.

5. Il sostegno eventualmente percepito deve essere restituito immediatamente qualora il soggetto cessi di esistere o non realizzi l'attività sociale programmata.

6. La giunta regionale erogherà i contributi entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. Tutte le iniziative e le manifestazioni organizzate dai soggetti individuati nel presente articolo nella loro pubblicazione dovranno contenere l'indicazione «con il contributo della Regione».

#### Art. 17.

##### *Enti Locali e loro Consorzi*

1. La Regione concede contributi ad enti locali e loro consorzi per iniziative di promozione educativa e culturale.

2. Gli enti interessati dovranno presentare domanda al dipartimento cultura e formazione entro il 31 ottobre di ogni anno corredata da una documentazione concernente:

a) la compatibilità dell'iniziativa con le previsioni del piano annuale;

b) la specificazione delle finalità, delle modalità attuative, dei destinatari, dei tempi di svolgimento dell'attività;

c) i preventivi di spesa.

3. La giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. I contributi sono determinati in relazione a criteri che tengano conto del rilievo e della continuità delle iniziative, dell'entità degli impegni finanziari a carico degli enti locali, nonché della corrispondenza tra i contenuti dell'iniziativa ed il piano annuale.

5. I contributi sono erogati all'atto di trasmissione della deliberazione dell'ente richiedente contenente l'impegno finanziario per la propria parte di spesa.

6. Alle iniziative realizzate con tali contributi è concesso dal presidente della regione il patrocinio della stessa e nella loro pubblicazione, dovrà essere indicato «con il patrocinio della Regione».

#### Art. 18.

##### *Attività dirette e Patrocini*

1. La giunta regionale, nell'ambito di previsione del Piano annuale, può realizzare direttamente attività di promozione educativa e culturale e finanziaria iniziative impreviste o non realizzate da altri soggetti.

## TITOLO V

## CULTURA E INFORMAZIONE

## Art. 19.

*Interventi di sostegno all'informazione regionale*

1. I piani pluriennali ed annuali, di cui al precedente art. 4, prevedono forme di intervento a favore dell'informazione regionale in quanto strumento di diffusione della cultura, disciplinandone limiti e modalità.

2. Dette forme di intervento possono esplicarsi in:

a) erogazioni pubblicitarie a organi d'informazione regionale per favorire la migliore conoscenza di dati e di atti afferenti l'attività della Regione, nonché per la divulgazione di tematiche relative alla promozione educativa e culturale della comunità regionale;

b) diffusione promozionale di pubblicazioni di particolare interesse regionale a carattere culturale da destinare ad organismi educativi culturali pubblici;

c) sottoscrizione di abbonamenti a favore di testate giornalistiche regionali o con pagine per la Basilicata da destinare a organismi educativi e culturali pubblici.

## Art. 20.

*Requisiti richiesti agli organi di informazione*

1. Possono essere utilizzati, per le finalità di cui al precedente art. 19, gli organi di informazione che:

a) operino, all'atto della presentazione della domanda, con regolarità da almeno 2 anni ed abbiano depositato in tribunale la testata;

b) abbiano gruppi redazionali stabili operanti in Basilicata;

c) producano quotidianamente notiziari dedicati alla vita regionale;

d) riservino alla pubblicità uno spazio non superiore al 20 per cento.

2. Possono essere utilizzati, inoltre, al medesimo scopo pubblicazioni, riviste, settimanali, libri con esclusivo contenuto educativo e culturale, editi in Basilicata.

3. I titolari degli organi d'informazione di cui ai precedenti commi possono presentare istanza al dipartimento cultura e formazione entro il 31 ottobre di ogni anno, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

4. La giunta regionale delibera complessivamente gli interventi da effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto della consistenza di tiratura o di ascolto.

## TITOLO VI

## NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

## Art. 21.

*Disciplina transitoria del sostegno alle attività di prosa, musicali e cinematografiche*

1. Fino all'approvazione di norme per la disciplina dei settori dello spettacolo in ambito regionale, gli interventi per la promozione delle attività di prosa, musicali e cinematografiche sono programmati nell'ambito del piano annuale di cui al precedente art. 4.

2. Per la distribuzione sul territorio regionale la Regione si avvale dell'ABS (Associazione Basilicata Spettacolo).

## Art. 22.

*Continuità degli interventi*

1. Per l'anno 1988 le istanze inoltrate ai sensi della legge regionale 5 maggio 1977, n. 16 e della legge regionale 21 maggio 1980, n. 37 (titolo IV) si intendono utilmente presentate.

2. Gli interventi relativi al 1988 saranno deliberati dalla giunta regionale, sulla base di un piano approvato dal consiglio entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il piano pluriennale di cui al punto 3 dell'art. 4 della presente legge, sarà approvato dal consiglio regionale, per l'anno in corso, entro il 31 maggio.

## Art. 23.

*Abrogazione di norme*

1. La legge regionale 5 maggio 1977, n. 16 e il titolo IV della legge regionale 21 maggio 1980, n. 37 sono abrogati.

2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al precedente art. 12, è abrogata la legge regionale 4 settembre 1979, n. 34.

## Art. 24.

*Norme finanziarie*

1. Agli interventi relativi al 1988, valutati in lire 1.800 milioni, si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio regionale al cap. 1320.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari successivi, si provvederà con gli stanziamenti all'analogo corrispondente capitolo, nell'ambito delle disponibilità indicate sul bilancio pluriennale 1988-90 alla voce «Beni e servizi culturali» del settore I del titolo II.

3. Le strutture beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge che hanno instaurato rapporti di lavoro dipendente, sono tenuti al rispetto delle norme contrattuali in vigore.

## Art. 25.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 1° giugno 1988

MICHETTI

88R0758

## LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 23.

**Integrazione all'art. 40 della legge regionale: «Recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 concernente il personale delle regioni a statuto ordinario» approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 529 del 12 aprile 1988.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 27. del 16 giugno 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

L'art. 40 della legge regionale: «Recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 concernente il personale della regione a statuto ordinario» è così integrato: dopo il comma 9 è aggiunto il comma 9-bis: «il personale docente, che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta, verrà inquadrato nella sesta qualifica funzionale».

## Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 giugno 1988

MICHETTI

88R0759

## LEGGE REGIONALE 21 giugno 1988, n. 24.

**Interventi per lo sviluppo degli allevamenti equini e la diffusione dello sport equestre.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 28, del 1° luglio 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Al fine di sviluppare e migliorare il patrimonio equino, la regione Basilicata concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli singoli o associati o cooperative agricole per l'acquisto di fattrici nella misura massima del 60% sulla spesa riconosciuta; il contributo non potrà superare l'importo massimo di lire 3 milioni per unità e per un massimo di 5 capi.

È concesso, altresì, ai soggetti di cui al 1° comma del presente articolo, un contributo in conto capitale, nella misura massima del 50% della spesa occorrente, per la costruzione, il completamento, l'ammodernamento delle strutture necessarie per l'esercizio delle attività equestri e dell'ippoturismo; in ogni caso il contributo non può superare la cifra massima di lire 25 milioni per singola azienda agricola.

La Regione, inoltre, interviene, per uno sviluppo ottimale dell'agriturismo di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, con la concessione di un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa necessaria che non potrà superare l'importo di lire 3 milioni per l'organizzazione di raduni, mostre equine, manifestazioni di sport equestri e di ippoturismo, volti a favorire l'integrazione, in una nuova concezione economica e sociale, tra zootecnia, agricoltura, sport, turismo e natura.

La Regione, infine, sostiene con la concessione di un contributo annuo massimo di L. 500.000 le iniziative compatibili con lo sviluppo del turismo lungo le spiagge e nei parchi cittadini relative al trasporto su calessi trainati da cavalli per lo svago e per la realizzazione di percorsi turistici.

## Art. 2.

Le domande di richiesta di concessione dei contributi previsti dalla presente legge vanno presentate alle Comunità montane e al consorzio dei comuni non montani del materano che ne cureranno l'istruttoria e l'inoltro, entro trenta giorni, al dipartimento agricoltura. Nei successivi trenta giorni l'assessore al dipartimento agricoltura farà pervenire all'ente delegato il relativo nulla-osta per l'erogazione dei contributi.

## Art. 3.

I contributi, previsti dal 1° comma dell'art. 1 della presente legge, sono erogati per l'acquisto di fattrici che abbiano una età compresa tra i 24 e i 48 mesi iscritte all'ente nazionale per il cavallo italiano (EMCI) o comunque ai libri genealogici ufficialmente riconosciuti.

## Art. 4.

Ai soggetti beneficiari di cui al 1° comma del precedente art. 1, la Regione concede, per i primi due anni dall'acquisto, per ogni fattrice tenuta in azienda e iscritta al libro genealogico, un premio di mantenimento e di buon allevamento, nella misura di L. 300.000 annue, semprechè detta fattrice sia stata ingravidata da stallone della stessa razza regolarmente autorizzato alla monta o con la pratica dell'inseminazione artificiale.

## Art. 5.

La Comunità montana e il consorzio dei comuni non montani del materano, provvedono alla liquidazione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della presente legge, previo nulla-osta di cui al precedente art. 2, ad avvenuto collaudo, dietro presentazione della domanda corredata rispettivamente da:

fattura di acquisto e da documentazione sanitaria;  
contabilizzazione dei lavori eseguiti;  
documenti di spesa a dimostrazione degli oneri sostenuti.

## Art. 6.

Le Comunità montane e il consorzio dei comuni non montani del materano per l'erogazione del premio di mantenimento e di buon allevamento, di cui all'art. 4 della presente legge, provvedono, alla liquidazione, alla fine di ogni anno solare, previo nulla-osta di cui al precedente art. 2, dietro presentazione della domanda, dopo aver accertato la presenza in azienda dei capi per i quali viene richiesto il contributo.

## Art. 7.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni farà carico al cap. 3446 del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio determineranno l'entità della spesa che farà carico allo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.

## Art. 8.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 giugno 1988

MICHETTI

88R0760

## LEGGE REGIONALE 21 giugno 1988, n. 25.

**Modifica del secondo comma della legge regionale 16 dicembre 1981, n. 44, modificativa della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 5, concernente «Indennità di missione ai consiglieri regionali».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 28, del 1° luglio 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1981, n. 44, modificativa della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 5 è così sostituito:

«Per i viaggi in aereo, nell'ambito del territorio nazionale, è previsto il rimborso del costo del biglietto, per quelli all'estero, di medio e lungo raggio, è previsto il rimborso nel limite del costo del biglietto della Business Class o in mancanza della First Class».

## Art. 2.

## Pubblicazione

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 giugno 1988

MICHETTI

88R0761

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE del 15 luglio 1988, n. 25.

## Divieto dell'uso dei fitofarmaci nei centri abitati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 85 del 19 luglio 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO SENZA MODIFICAZIONI NELLA SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1986, N. 57, CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI AI SENSI DELL'ART. 127, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

## LA CORTE COSTITUZIONALE

CON SENTENZA N. 746 DEL 30 GIUGNO 1988 HA DICHIARATO NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE A SUO TEMPO SOLLEVATA, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico all'interno dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, è vietato l'uso dei fitofarmaci che vengono impiegati per prevenire i danni causati alle specie vegetali da insetti o altri parassiti.

È consentito derogare al divieto di cui al comma precedente in presenza di gravi fitopatie diagnosticate dall'osservatorio fitopatologico operante nel territorio regionale, ed eliminabili soltanto con l'impiego dei suddetti fitofarmaci.

Il sindaco, sulla scorta delle indicazioni contenute nella dichiarazione dell'osservatorio fitopatologico ed in base alle prescrizioni del servizio igiene e sanità dell'unità sanitaria locale, ne determina le modalità ed i limiti di impiego.

## Art. 2.

La violazione alle disposizioni di cui all'articolo precedente è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 10 milioni.

La sanzione amministrativa è irrogata con le modalità stabilite dalla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 15 luglio 1988

MASSI

88R0792

LEGGE REGIONALE del 25 luglio 1988, n. 26.

\* **Disciplina delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'assunzione del personale della Regione modifica dell'art. 10 della legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 90-bis del 28 luglio 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

## HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'art. 10 della legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31, così come modificato dall'art. 5 della legge regionale 23 febbraio 1985, n. 5 e dalla legge regionale 24 marzo 1987, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. Commissioni di esame — Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale sono così composte:

1) da un docente universitario, con la qualifica almeno di associato o da un professionista iscritto da almeno otto anni in albi professionali, o da un magistrato, designato dalla giunta regionale, che ne assume la presidenza;

2) da tre esperti nelle materie oggetto di esame designati dalla giunta regionale, di cui uno scelto anche tra dirigenti regionali;

3) da un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Funge da segretario un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Per i concorsi concernenti posti per figure professionali specifiche del consiglio regionale le designazioni di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo sono effettuate dalla giunta regionale in conformità con le proposte dell'ufficio di presidenza.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate con deliberazione della giunta regionale.

Il presidente e i membri delle commissioni giudicatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto durante il servizio attivo la qualifica richiesta nei punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo.

L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari o per decadenza dell'impiego comunque determinata.

Possono essere nominati i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti, che possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza secondo le disposizioni del precedente comma, devono avere la stessa qualifica degli effettivi. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nella ipotesi in cui l'assenza o l'impedimento degli effettivi siano permanenti.

Le commissioni giudicatrici possono essere integrate con le stesse modalità di cui ai precedenti punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 500 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissione costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250.

Ai componenti ed ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici spettano i seguenti compensi lordi:

a) L. 600.000 per i concorsi a posti delle qualifiche funzionali dirigenziali;

b) L. 500.000 per i concorsi a posti delle altre qualifiche funzionali.

Ai presidenti delle commissioni spettano i compensi previsti dal comma precedente aumentati del 30%.

Quando i candidati presenti nella prima prova d'esame siano in numero superiore a 100, ma inferiore a 200, i compensi di cui al precedente comma sono integrati con un ulteriore assegno di L. 200.000; quando siano superiori a 200 ma inferiori a 300 l'assegno integrativo è di L. 300.000; quando superino comunque le 300 unità, l'assegno integrativo è di L. 500.000.

In caso di sostituzione di componenti o del segretario delle commissioni, ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso così come determinato dai precedenti commi, spetta al titolare e al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali hanno partecipato.

Ai componenti e ai segretari delle commissioni e delle sottocommissioni spetta il rimborso delle spese con le modalità e nella misura prevista dall'art. 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20».

#### Art. 2.

1. La presente legge si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della medesima.

2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 25 luglio 1988

MASSI

88R0793

### LEGGE REGIONALE del 26 luglio 1988, n. 27.

#### Provvedimento per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 90-bis del 28 luglio 1988)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Per l'incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva 1988 e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la Regione, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A 14 relativi alla deviazione del traffico sulla tratta autostradale Porto d'Ascoli-Rimini Nord per l'anno 1988 anche con alternanza di entrata ed uscita per casello intermedio ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.

#### Art. 2.

1. La giunta regionale è autorizzata a stipulare, per l'anno 1988, apposita convenzione con la «Autostrada - Concessione e Costruzioni Autostrade S.p.A.» e definire, come negli anni precedenti, con gli enti locali interessati alla deviazione del traffico, l'assunzione e ripartizione degli oneri, le modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito dall'articolo 1.

#### Art. 3.

1. L'assunzione degli oneri previsti dall'articolo 2 decorre dal 4 luglio 1988 al 20 agosto 1988.

2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere gli oneri di cui al comma 1 nella misura del cinquanta per cento dell'importo complessivo per l'anno 1988.

#### Art. 4.

1. Per la corresponsione del concorso regionale sui pedaggi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.700 milioni per l'anno 1988.

2. I comuni e le amministrazioni provinciali interessate versano le quote a proprio carico alla tesoreria della Regione la quale provvede al relativo versamento alla «Autostrade - Concessione e Costruzioni Autostrade S.p.A.».

3. Le somme versate dagli enti locali affluiscono al capitolo di entrata 6400016 «Quote dovute dagli enti locali per il pagamento degli oneri relativi alla deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A 14», le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in lire 1.700 milioni.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle quote a carico degli enti locali sono iscritte a carico del capitolo di spesa 7400016 «Pagamento delle quote dovute dagli enti locali per la deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 alla autostrada A 14», le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in lire 1.700 milioni.

5. La giunta regionale è autorizzata a procedere alla compensazione amministrativa con quelle amministrazioni provinciali e comunali che non abbiano provveduto al pagamento delle quote di propria pertinenza, stabilite secondo i criteri di cui all'articolo 2 della L.R. 12 dicembre 1982, n. 44, all'articolo 2 della L.R. 15 luglio 1983, n. 18, all'articolo 2 della L.R. 16 agosto 1984, n. 21, all'articolo 2 della L.R. 30 aprile 1985, n. 25, all'articolo 2 della L.R. 26 giugno 1986, n. 16, all'articolo 2 della L.R. 9 giugno 1987, n. 27 e all'articolo 2 della presente legge.

6. Per la corresponsione alla Società autostrade della quota parte dei pedaggi facente carico alla Regione, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 1.700 milioni.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 5 dell'elenco n. 1.

8. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 6 sono iscritte a carico del capitolo 2222119 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 con la denominazione «Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1988» e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.700 milioni.

9. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 sono ridotti di lire 1.700 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 luglio 1988

MASSI

88R0794

### LEGGE REGIONALE 27 luglio 1988, n. 28.

#### Approvazione delle variazioni e assestamento del bilancio dell'Ente di Sviluppo nelle Marche per l'anno 1986.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 91-bis del 1º agosto 1988)

(Omissis).

88R0795

### LEGGE REGIONALE 27 luglio 1988, n. 29.

#### Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1987 dell'Ente provinciale per il turismo di Macerata e dell'Azienda autonoma di soggiorno di Ancona.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 91-bis del 1º agosto 1988)

(Omissis).

88R0796

**LEGGE REGIONALE 28 luglio 1988, n. 30.**

**Approvazione del bilancio di previsione dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1987.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 91-bis del 1° agosto 1988)*

*(Omissis).*

**88R0797**

**LEGGE REGIONALE 28 luglio 1988, n. 31.**

**Approvazione delle variazioni e assestamento del bilancio dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1987.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 91-bis del 1° agosto 1988)*

*(Omissis).*

**88R0798**

**LEGGE REGIONALE 29 luglio 1988, n. 32.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1986, n. 15 riguardante la partecipazione della Regione alla costituenda società consortile denominata Centro merci intermodale delle Marche (Ce.M.I.M.).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 91-bis del 1° agosto 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. L'art. 2 della legge regionale 23 giugno 1986, n. 15, è sostituito dal seguente:

«La società ha come scopo la progettazione, la realizzazione e la gestione di un centro merci intermodale regionale, consistente in un sistema unitario di opere, infrastrutture e servizi, complessivamente preordinati alla ricezione, custodia, magazzinaggio e smistamento di merci, materie prime, prodotti intermedi e finiti secondo il criterio dell'integrazione fra le varie modalità di trasporto, da realizzare nel territorio del comune di Jesi.

Le opere necessarie per la realizzazione del centro sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Il progetto delle opere è approvato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, dal comune di Jesi. La delibera di approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico generale vigente. Le aree sono acquisite in proprietà al Ce.M.I.M. dal comune di Jesi con la procedura espropriativa di cui agli articoli 9 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni».

**Art. 2.**

1. L'art. 4 della legge regionale 23 giugno 1986, n. 15, è sostituito dal seguente:

«La giunta regionale è autorizzata, per l'anno 1988, a concedere al Ce.M.I.M. contributi per l'espropriazione delle aree nella misura di lire 900 milioni».

**Art. 3.**

1. Al pagamento degli oneri di cui all'art. 2 si provvede con lo stanziamento di competenza e di cassa di cui al cap. 2222218 del bilancio di previsione per l'anno 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 29 luglio 1988

**MASSI**

**88R0799**

**LEGGE REGIONALE 30 luglio 1988, n. 33.**

**Contributi straordinari all'ente autonomo della Calzatura Marchigiana.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 91-bis del 1° agosto 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere all'ente autonomo della Calzatura Marchigiana un contributo straordinario di lire 1.000 milioni, di cui:

- a) lire 200 milioni nell'anno 1988;
- b) lire 400 milioni nell'anno 1989;
- c) lire 400 milioni nell'anno 1990;

di cui 500 milioni destinati all'acquisto di impianti e di attrezzature nonché per le altre attività di istituto e 500 milioni destinati alla realizzazione di un progetto per la fornitura di servizi reali alle imprese. Il progetto è definito e approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro 90 giorni.

2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione della certificazione del bilancio consuntivo dell'ente alla data del 31 dicembre 1986 ed all'approvazione del progetto di cui al precedente comma 1.

**Art. 2.**

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1982, n. 28 è così sostituito:

«Per le finalità di cui all'articolo precedente è autorizzata, per il triennio 1982-1984, la spesa complessiva di lire 4 miliardi, nella misura di lire 2 miliardi per l'anno 1982, di lire 1 miliardo per l'anno 1983 e di lire 1 miliardo per l'anno 1984, da destinare: quanto a lire 2 miliardi per la costruzione di un nuovo padiglione nel quartiere fieristico, località Campanare di Pesaro, della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pesaro; quanto a lire 1 miliardo al completamento del primo stralcio per la realizzazione delle strutture fieristiche dell'ente autonomo fiera di Ancona e quanto a lire 1 miliardo per gli interventi di manutenzione straordinaria e per l'acquisto di attrezzature mobili relativi alla sede e ai padiglioni fieristici dell'ente autonomo della Calzatura Marchigiana di Civitanova Marche».

2. La denominazione del cap. 3212202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è così modificata: «Contributi per la ristrutturazione, costruzione, completamento, manutenzione straordinaria e acquisto di attrezzature mobili per le sedi e i padiglioni degli enti fieristici».

## Art. 3.

1. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dell'art. 1, comma 1, si provvede nel modo che segue:

a) alla spesa di lire 200 milioni, relativo all'anno 1988, quanto a lire 100 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 11 dell'elenco 1, e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100202, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita n. 4 dell'elenco 4;

b) alla spesa di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990: quanto a lire 100 milioni per ciascuno dei detti anni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del cap. 5100101 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 11 dell'elenco 1, e quanto a lire 300 milioni, per ciascuno degli stessi anni, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del cap. 5100202, all'uopo utilizzando quota parte degli accantonamenti di cui alla partita n. 4 dell'elenco 4.

2. Le somme occorrenti per l'erogazione delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte, per l'anno 1988, a carico del cap. 3212205, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, con la denominazione «Contributo straordinario all'ente autonomo della Calzatura Marchigiana per l'acquisto di impianti ed attrezzature, nonché per le altre attività di istituto» e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 200 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 luglio 1988

MASSI

88R0800

## LEGGE REGIONALE 10 agosto 1988, n. 34.

### Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 95-bis dell'11 agosto 1988)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 15 dello statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le norme del regolamento interno del consiglio regionale, sono assegnati un contributo fisso di L. 1.000.000 mensili ed un contributo variabile, in relazione alla consistenza numerica, nella misura di L. 400.000 mensili per ogni consigliere.

2. I contributi di cui al presente articolo sono corrisposti a partire dal 1° gennaio 1988.

#### Art. 2.

1. All'erogazione dei contributi provvede l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, a rate mensili.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari presentano all'ufficio di presidenza del consiglio regionale una relazione illustrativa dell'impiego dei fondi erogati nell'anno precedente.

3. Se nel corso dell'anno finanziario, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione o la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

#### Art. 3.

1. L'ufficio di presidenza assegna in uso gratuito ai gruppi consiliari, nell'edificio che ospita il consiglio, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.

2. L'ufficio di presidenza provvede, con spesa a carico del bilancio del consiglio, e nei limiti da questo previsti, alla dotazione dei servizi e della strumentazione necessari all'attività dei gruppi, nonché alla manutenzione dei beni.

3. L'arredo e gli altri beni assegnati ai gruppi sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi consiliari.

4. Nel caso di avvicendamento il presidente uscente restituisce quanto ricevuto in carico all'economista del consiglio regionale che provvede a darlo in carico al presidente subentrante.

#### Art. 4.

1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, all'assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di personale del ruolo unico regionale o di personale di cui al successivo art. 6 entro i limiti seguenti:

a) gruppi fino a tre consiglieri: due unità, di cui una appartenente all'8ª qualifica funzionale ed una alla 5ª qualifica funzionale o a qualifiche inferiori;

b) gruppi da quattro a sei consiglieri: tre unità, di cui una appartenente all'8ª qualifica funzionale, una alla 7ª qualifica funzionale ed una alla 5ª qualifica funzionale o a qualifiche inferiori;

c) gruppi da sette a dieci consiglieri: quattro unità di cui una appartenente all'8ª qualifica funzionale, una alla 7ª qualifica funzionale, una alla 6ª qualifica funzionale ed una alla 5ª qualifica funzionale o a qualifiche inferiori;

d) gruppi con oltre dieci consiglieri: cinque unità, di cui una appartenente all'8ª qualifica funzionale, una alla 7ª qualifica funzionale, due alla 6ª qualifica funzionale ed una alla 5ª qualifica funzionale o a qualifiche inferiori.

#### Art. 5.

1. Previa richiesta nominativa dei singoli gruppi, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede all'assegnazione ai gruppi stessi del personale di ruolo che vi consenta. Qualora il personale richiesto presti servizio presso la giunta regionale, l'assegnazione è disposta dalla giunta regionale.

2. Il personale regionale di ruolo assegnato ai gruppi presta servizio alle dipendenze funzionali del presidente del gruppo secondo le modalità concordate tra l'ufficio di presidenza e i gruppi stessi.

3. In caso di assenze, consentite dalla vigente legislazione, del personale assegnato ai gruppi superiori a 30 giorni, i gruppi possono richiedere all'ufficio di presidenza la sostituzione del personale con le modalità previste dalla presente legge.

#### Art. 6.

1. I gruppi che, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale proveniente dal ruolo unico regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal precedente art. 4 e con spesa a carico del bilancio della Regione:

a) di personale comandato dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della vigente normativa regionale;

b) di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo.

2. Agli adempimenti conseguenti alla costituzione del rapporto di comando provvede la giunta regionale, su richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio, cui i gruppi fanno pervenire le proprie indicazioni nominative.

3. Al personale comandato si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 5.

4. Il rapporto con il personale esterno è costituito dall'ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del presidente del gruppo, con apposita convenzione che fissa l'oggetto, le modalità di espletamento e la durata dell'incarico, nonché il relativo corrispettivo economico. La durata dell'incarico non può superare quella della legislatura.

5. Per i compensi al personale esterno viene corrisposto un importo equivalente al costo del dipendente regionale di pari qualifica e funzione non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato.

#### Art. 7.

1. Per la corresponsione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di L. 450.000.000 iscritti al cap. 1110105 «Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari».

2. Le spese previste dai precedenti articoli 4, 5 e 6 sono fronteggiate, per l'anno 1988, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa per il detto anno al cap. 1210101 «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.».

3. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1988 e successivi, con l'impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 8.

1. Le leggi regionali 20 luglio 1973, n. 17; 8 marzo 1979, n. 11; 8 marzo 1979, n. 12 e 12 luglio 1983, n. 17 con esclusione, per quest'ultima legge, degli articoli 8 e 10, sono abrogate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 10 agosto 1988

MASSI

88R0801

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 13.

### Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 22 luglio 1988)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. Nei termini stabiliti dall'art. 3 del proprio statuto speciale, e tenuti presenti gli indirizzi di carattere generale dettati dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la presente legge disciplina le condizioni e modalità di costituzione delle agenzie di viaggio e turismo nonché l'esercizio delle relative attività.

#### Art. 2.

##### Definizione delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

#### Art. 3.

##### Attività delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono preposte allo svolgimento delle seguenti attività;

a) la produzione e l'organizzazione di soggiorni, crociere, viaggi per via - anche promiscua - terrestre, aerea, fluviale e marittima per persone singole o per gruppi, con o senza vendita diretta;

b) l'intermediazione, mediante vendita diretta al pubblico, di titoli di trasporto, di soggiorni, crociere e viaggi organizzati da altre agenzie.

2. Le agenzie possono altresì svolgere le seguenti attività:

1) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;

2) la prenotazione e/o vendita al pubblico, di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere, che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei o altri tipi di trasporto;

3) l'accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

4) la prenotazione di servizi di soggiorno nelle varie aziende ricettive ovvero di ristorazione, nonché la vendita di buoni di credito per detti servizi, emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

5) il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;

6) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

7) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

8) l'assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti consolari;

9) l'attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche, ivi compresa la raccolta di adesioni e crociere e viaggi per l'interno e l'estero, nonché la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, carte geografiche e topografiche, opere illustrative, ecc.;

10) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

11) la organizzazione dei servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;

12) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.

3. Quando le attività previste negli articoli 2 e 3 della presente legge interferiscano con le attività professionali di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e della relativa legislazione regionale, le agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di avvalersi degli operatori professionali a ciò specificamente abilitati ai sensi di legge.

4. L'esercizio delle singole attività d'impresa previste dal presente articolo deve svolgersi, in quanto applicabile e compatibile con la presente legge, nell'ambito delle restanti norme che specificamente lo regolano.

#### Art. 4.

##### Piano pluriennale di razionalizzazione

1. Al fine di favorire un più razionale assetto delle agenzie di viaggio e turismo della Sardegna, l'assessorato regionale competente in materia di turismo provvede alla formazione di un piano di adeguamento della rete delle agenzie medesime rispetto alle esigenze della domanda turistica, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale di sviluppo.

2. In particolare, il piano sarà finalizzato ad assicurare il miglioramento della qualità, funzionalità, produttività e professionalizzazione dei servizi di agenzia e ad instaurare il massimo opportuno equilibrio fra la consistenza della rete ed il volume di domanda derivante dai seguenti fattori:

- a) movimento turistico;
- b) ricettività turistica;
- c) popolazione residente.

3. Alla formazione ed agli aggiornamenti pluriennali del piano concorre, in sede consultiva, il comitato di cui al successivo art. 21, integrato dai presidenti delle amministrazioni provinciali e delle Camere di commercio della Sardegna, nonché da sindaci dei quattro comuni isolani capoluogo di provincia.

4. Il piano, adottato con decreto dell'assessore regionale del turismo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

5. Contro il piano adottato possono essere presentate osservazioni al competente assessorato dalle province, dai comuni e dalle aziende interessate, entro il perentorio termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione.

6. Definite tali osservazioni, il piano è quindi approvato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima ed iniziativa di proposta dell'assessorato regionale del turismo.

7. Il piano approvato è parimenti pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

8. Per gli adempimenti relativi alla formazione ed all'aggiornamento pluriennale del piano, l'assessorato regionale del turismo può avvalersi, mediante convenzione, delle prestazioni tecnico-professionali di singoli esperti, di gruppi professionali ovvero di altre eventuali organizzazioni specializzate.

9. All'aggiornamento pluriennale del piano viene provveduto, di norma, con cadenza quinquennale.

#### Art. 5.

##### *Autorizzazione regionale all'apertura ed all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo*

1. L'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo è soggetta ad autorizzazione regionale, personale e non trasferibile.

2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di turismo, sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 21, previo formale nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza per quanto attiene all'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

3. Per le società, i requisiti di cui ai richiamati articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza debbono essere posseduti dal legale rappresentante e dai componenti il consiglio di amministrazione.

4. Non potrà essere in alcun caso ammesso che le agenzie adottino la denominazione di comuni o regioni italiane, o che la denominazione medesima sia uguale o simile a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo a persone fisiche o giuridiche straniere, trova applicazione la normativa dell'art. 45, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

6. L'autorizzazione di cui al precedente primo comma comporta il pagamento della competente tassa di concessione regionale e la prestazione della cauzione di cui al successivo art. 10. In mancanza di specifica normativa regionale, valgono gli importi della tassa di concessione governativa.

7. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno con il pagamento della tassa di concessione annuale.

8. In caso di cessione dell'agenzia, la prosecuzione della sua attività è subordinata alla voltura dell'autorizzazione regionale, da attuarsi con le procedure dei precedenti secondo e terzo comma, in favore del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società subentranti nella proprietà dell'agenzia ceduta, previo accertamento dei prescritti requisiti.

#### Art. 6.

##### *Succursali e filiali. Succursali stagionali*

1. L'apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e turismo è subordinata al conseguimento di autorizzazione dell'assessore regionale del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie.

2. Le filiali e succursali devono avere la stessa denominazione della agenzia da cui derivano, essere sempre ufficialmente contrassegnate con il competente termine «filiale» o «succursale» ed essere individuabili — in caso di pluralità di derivazione da una medesima agenzia — con numerazione progressiva.

3. Quando motivato da particolari esigenze stagionali della domanda turistica, a richiesta delle interessate agenzie operanti in Sardegna, può essere eccezionalmente autorizzata, su parere favorevole del comitato tecnico-consultivo di cui al successivo art. 21 e sempreché in comuni dove non operino altre agenzie, filiali o succursali di viaggio e turismo, l'apertura di succursali stagionali per periodi comunque non eccedenti la durata di cinque mesi. All'operatività di tali succursali stagionali sono solidarmente estese le garanzie cauzionali ed assicurative costituite ai sensi della presente legge per l'operatività delle agenzie di appartenenza e delle altre eventuali succursali e filiali da queste dipendenti.

#### Art. 7.

##### *Direzione tecnica delle agenzie di viaggio e delle loro filiali e succursali*

1. L'organizzazione tecnica delle agenzie di viaggio e turismo nonché di ogni loro singola filiale e succursale è affidata ad un direttore iscritto nell'apposito albo professionale di cui al successivo art. 8.

2. L'esercizio dell'attività d'impresa di dette agenzie, filiali e succursali senza il supporto professionale del direttore tecnico è vietato, e comporta la comminazione di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, la decadenza dell'autorizzazione regionale.

3. Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale, gli interessati debbono aver conseguito l'abilitazione alle funzioni di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell'esame di idoneità tecnico-professionale disciplinato dai successivi articoli 13 e 14.

4. Il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria opera in una sola agenzia, filiale o succursale, con carattere di continuità ed esclusività e con l'obbligo di residenza in Sardegna.

5. La direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo o di una sua eventuale filiale o succursale può essere assunta dallo stesso titolare dell'agenzia, quando abbia anch'egli superato i prescritti esami di idoneità previsti dagli articoli 13 e 14 della presente legge ed abbia ottenuto la conseguente iscrizione all'albo regionale richiamato nel precedente primo comma.

6. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo provvedono alla nomina od alla sostituzione del direttore tecnico - dandone immediata comunicazione scritta all'assessorato regionale del turismo - rispettivamente all'atto stesso dell'avvio dell'esercizio di impresa dell'agenzia ed entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dal servizio del preesistente direttore tecnico. A motivata richiesta del titolare dell'agenzia, l'assessorato del turismo, valutate le prodotte motivazioni, può consentire proroghe ai predetti termini per periodi, cumulativamente considerati, comunque non superiori a mesi sei.

#### Art. 8.

##### *Albo regionale dei direttori tecnici*

1. È istituito l'albo regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo. Esso è tenuto ed aggiornato presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo e vi sono iscritti:

a) i direttori tecnici abilitati ai sensi della presente legge a prestare la loro attività professionale nelle agenzie, filiali e succursali di viaggio e turismo, mediante superamento degli esami di idoneità di cui ai successivi articoli 13 e 14;

b) coloro che siano stati riconosciuti idonei alle funzioni di direzione tecnica a norma del regio decreto 23 novembre 1936, n. 2523, con servizio di direttore tecnico presso un'agenzia, filiale o succursale di viaggio e turismo operante in Sardegna;

c) coloro che fuori dei casi delle precedenti lettere a) e b), — abilitati all'esercizio delle funzioni di direttore tecnico ai sensi del citato regio decreto 23 novembre 1936, n. 2523 o, in possesso di titolo di abilitazione equipollente ai sensi delle normative vigenti — dimostrino adeguata conoscenza della realtà turistica locale, con superamento dell'apposito esame integrativo previsto dall'ultimo comma del successivo art. 14 in materia di «legislazione, geografia e strutture turistiche della Sardegna».

2. L'iscrizione all'albo regionale — che integra il requisito giuridico dell'accertata idoneità per l'esercizio in Sardegna dell'attività professionale di direttore tecnico di agenzia, filiale o succursale di viaggio e turismo — è disposta:

d'ufficio, per i casi di cui alle lettere a) e c) del precedente comma;

a domanda degli interessati per il caso della lettera b), da presentare all'assessorato regionale del turismo, a mezzo di raccomandata postale, entro il perentorio termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'albo sono evidenziati i direttori tecnici che risultino contemporaneamente titolari di autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio in Sardegna di agenzie di viaggio e turismo.

#### Art. 9.

*Domanda per il rilascio dell'autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio di agenzie di viaggio e turismo o loro filiali e succursali*

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente art. 5 deve essere indirizzata all'assessorato regionale competente in materia di turismo.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione probante il possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità tecnico-funzionale e di ubicazione dei locali prescelti a sede sia dell'agenzia che delle sue eventuali filiali e succursali, con riguardo anche alla disponibilità nelle immediate vicinanze di adeguate zone di parcheggio. I locali debbono essere comunque indipendenti rispetto all'esercizio di attività estranee a quelle istituzionali di agenzia;

b) adeguato decoro dell'arredamento dei locali;

c) moderna efficienza delle attrezzature e degli strumenti operativi;

d) capacità finanziaria;

d) idoneità tecnico-professionale del direttore tecnico designato.

3. L'idoneità tecnico-professionale è accertata col superamento di specifico esame regionale di abilitazione all'esercizio delle attività gestionali delle agenzie di viaggio e turismo, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 13.

4. I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono a loro volta accertati con sopralluogo e documentati con la produzione di utili elaborati cartografici, planimetrici e fotografici.

5. La capacità finanziaria di cui alla lettera d) deve essere rapportata anche per le ditte individuali al capitale previsto dalle leggi vigenti per le società a responsabilità limitata.

#### Art. 10.

##### *Cauzione*

1. Entro venti giorni dalla data di notifica del rilascio dell'autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio dell'agenzia di viaggio e turismo o di ciascuna sua filiale o succursale, l'imprenditore dovrà versare alla tesoreria della regione autonoma della Sardegna un deposito cauzionale in titoli di rendita pubblica ovvero in titoli al portatore, esenti da qualsiasi vincolo, o fidejussione bancaria o assicurativa in misura pari a L. 30.000.000, rivalutata ogni quinquennio a far data dal 1° gennaio 1990, in rapporto all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

2. Il materiale avvio dell'attività d'impresa dell'agenzia o della sua eventuale filiale o succursale è in ogni caso subordinato al preventivo adempimento dell'obbligo di cauzione.

3. La mancata presentazione in termini del deposito cauzionale, comporta la sospensione dell'autorizzazione regionale, o la sua decadenza, qualora la prestazione della cauzione stessa non avvenga entro ulteriori venti giorni dal termine scaduto.

4. Il deposito cauzionale ha la finalità di garantire il corretto svolgimento delle attività dell'agenzia o della sua eventuale filiale e succursale, nonché l'esatto adempimento dei vari obblighi ad essa derivanti dalla presente legge.

5. Con provvedimento dell'assessore regionale del turismo, da adottarsi sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 21, il deposito cauzionale può essere anche utilizzato sia a ristoro di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte a fronte di inoppugnabili ordinanze-ingiunzioni di pagamento, sia — a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'agenzia — ad integrazione dei massimali di copertura delle polizze assicurative di cui al successivo art. 11, per risarcimento di danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento da parte dell'impresa degli obblighi assunti verso i clienti.

6. Nei casi in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua originaria consistenza per effetto dell'applicazione del precedente comma, esso deve essere reintegrato nel suo importo originario entro venti giorni dal ricevimento della diffida regionale ad adempiervi, pena la comminazione delle sanzioni del terzo comma del presente articolo.

#### Art. 11.

##### *Garanzia assicurativa*

1. A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi verso i clienti con il contratto di viaggio, tenuto conto del costo complessivo dei servizi offerti e delle disposizioni previste in materia dalla vigente convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), le agenzie di viaggio e turismo sono obbligate a stipulare adeguate polizze assicurative dandone notizia all'assessorato regionale del turismo.

#### Art. 12.

##### *Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo*

1. Presso l'assessorato regionale del turismo è istituito apposito registro delle agenzie, delle filiali e delle succursali di viaggio e turismo operanti in Sardegna.

2. L'iscrizione al registro regionale costituisce condizione indispensabile, congiuntamente al possesso delle autorizzazioni prescritte, per il legittimo esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle loro filiali e succursali.

3. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato in testo aggiornato nel Bollettino ufficiale della regione e trasmesso per conoscenza al ministero del turismo.

#### Art. 13.

##### *Esami di idoneità tecnico-professionali dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo*

1. All'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo si provvede mediante apposito esame riguardante:

a) conoscenza della legislazione, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica, con particolare riferimento all'ordinamento ed alla geografia della Sardegna;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere fra cui l'inglese.

2. In sede di prima applicazione, gli esami sono disposti con decreto dell'assessore regionale del turismo, da pubblicare per esteso nel Bollettino ufficiale della regione Sarda, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano pluriennale di razionalizzazione della rete delle agenzie di viaggio e turismo previsto dal precedente art. 4.

3. Sulla scorta delle accertate esigenze settoriali, sentito il comitato di cui al successivo art. 21, gli esami di idoneità sono disposti con periodicità normalmente triennale.

4. Per la partecipazione agli esami gli interessati dovranno presentare domanda all'assessorato regionale del turismo, nei termini e col corredo documentale stabiliti nel citato decreto. La domanda dovrà in particolare precisare quali lingue straniere il candidato conosca e quale specificamente stabilisca di presentare, oltre l'inglese, ai fini delle prescritte prove d'esame. Nella domanda dovrà essere inoltre dichiarato e documentato il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunità europea;

età non inferiore ad anni 18;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;

assenza di impedimenti precedenti penali, attestata da certificato generale del casellario giudiziario, di data parimenti non anteriore a tre mesi rispetto a quella della domanda;

diploma di scuola media superiore.

#### Art. 14.

##### *Prove d'esame*

1. L'esame di idoneità di cui al precedente articolo consiste in due prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte vertono:

la prima su questioni di tecnica e di legislazione turistica, con approfonditi richiami a problemi di amministrazione e di organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

la seconda nella traduzione di un brano di lingua italiana nelle due lingue prescelte.

3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, il punteggio di almeno sette decimi. L'esame di idoneità è superato se nella prova orale il candidato consegue una votazione media parimenti non inferiore a sette decimi, con minimo punteggio di sei decimi nelle singole materie di esame.

4. L'esame integrativo richiesto alla lettera c) del precedente art. 8, per l'iscrizione all'albo regionale dei direttori tecnici di agenzia, consiste nello svolgimento, davanti alla stessa commissione d'esame di cui all'art. 15 della presente legge, di un colloquio in materia di «legislazione, geografia e strutture turistiche della Sardegna».

#### Art. 15.

##### *Commissione giudicatrice degli esami di idoneità*

1. La commissione giudicatrice degli esami di idoneità di cui al precedente art. 13 è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima ed iniziativa di proposta dell'assessore regionale del turismo.

2. Detta commissione è composta:

dall'assessore regionale del turismo o da un suo delegato che la presiede;

dal coordinatore generale dell'assessorato regionale del turismo;

da un funzionario degli enti provinciali del turismo;

da un docente universitario per ciascuna lingua straniera oggetto di esame;

da due docenti in materia di tecnica, legislazione e geografia turistica;

da un rappresentante designato dall'associazione regionale più rappresentativa a livello regionale delle agenzie di viaggio e turismo;

da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei direttori tecnici o, in mancanza di un'organizzazione specifica di categoria, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore.

3. Funge da segretario un funzionario dell'assessorato regionale del turismo.

4. Ai componenti della commissione, sono riconosciuti i compensi previsti dalla vigente legislazione regionale per analoghi consessi.

#### Art. 16.

##### *Attività senza scopo di lucro*

1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere di continuità, a livello regionale o nazionale, per finalità culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, sono autorizzate, sempreché negli esclusivi confronti dei rispettivi associati, al diretto esercizio delle attività di cui al precedente art. 3, fatta eccezione per gli interventi di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di cui alla lettera b) dello stesso art. 3.

2. L'esercizio delle ammissibili attività di cui al precedente comma resta in ogni caso subordinato - senza pregiudizio per ogni altro onere o condizione eventualmente posti dalla restante legislazione in vigore - ai seguenti obblighi:

1) preventiva trasmissione all'assessorato regionale del turismo, una tantum, dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, corredato di formale documentazione attestativa dei seguenti requisiti:

a) assenza di qualunque forma od interesse di lucro nell'esercizio delle attività di sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati, documentabile anche attraverso la produzione dei bilanci sociali;

b) assenza di qualsiasi ingerenza e controllo circa l'operatività gestionale dell'associazione da parte di soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;

c) organizzazione e funzionamento associativi secondo criteri di democraticità;

d) fruizione dei servizi sociali solamente da parte degli associati;

2) presentazione all'assessorato regionale del turismo, entro il 31 marzo di ciascun anno, del programma delle attività riconducibili al primo comma del presente articolo, da svolgere nel corso dell'esercizio.

#### Art. 17.

##### *Redazione, pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio*

1. I programmi nonché i manifesti ed ogni altro materiale illustrativo concernente l'organizzazione di viaggi da effettuarsi in Italia ed all'estero, diffusi da imprese di viaggio e turismo operanti nel territorio della regione Sardegna, devono essere redatti in modo da fornire al pubblico una informazione corretta e completa e devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

a) denominazione dell'agenzia organizzatrice ed estremi della relativa autorizzazione;

b) data di svolgimento del viaggio o della crociera;

c) itinerario;

d) durata;

e) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti e condizioni di pagamento;

f) elencazione e descrizione dei servizi preventivati, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle caratteristiche degli alberghi, al numero dei pasti ed a tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo;

g) termini per le iscrizioni;

h) termini e condizioni per le rinunce ed ammontare della eventuale penalità;

i) modalità di rimborso delle quote pagate nei casi di:

annullamento del viaggio da parte dell'impresa;

rinuncia al viaggio da parte del cliente;

annullamento del viaggio per causa di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

l) periodo di validità e data di diffusione del programma;

m) richiamo delle condizioni generali della convenzione internazionale di Bruxelles sui contatti di viaggio (CCV), ratificata con legge del 27 dicembre 1977, n. 1084.

2. Il programma di viaggio costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizio al fine di accertare l'esatto adempimento di quanto in esso previsto. Di esso deve essere fatto esplicito richiamo nei documenti di viaggio, quando previsti.

3. Gli annunci ed inserti pubblicitari diffusi attraverso i giornali, trasmissioni radiotelevisive ed ogni altro mezzo di comunicazione di massa non possono contenere informazioni difformi o contrastanti rispetto ai programmi di viaggio, ai cui contenuti possono tuttavia fare espresso rinvio in formula sintetica.

4. In calce al programma dovrà essere apposta la dichiarazione che la pubblicazione è stata redatta conformemente alle disposizioni della presente legge.

5. Almeno trenta giorni prima della data di inizio della diffusione, le agenzie di viaggio e turismo devono trasmettere all'assessorato regionale competente in materia di turismo copia dei programmi, annunci, manifesti e simili di cui ai precedenti primo e terzo comma.

6. Eventuali improprietà, inesattezze ovvero difformità dei programmi rispetto alle disposizioni della presente legge, potranno formare oggetto di richiamo da parte dell'assessorato regionale del turismo, cui compete di impartire direttive alle agenzie di viaggio e turismo, con obbligo delle stesse di conformarsi alle richieste di modifica da esso proposte.

#### Art. 18.

##### *Chiusura temporanea*

1. Alle agenzie di viaggio e turismo nonché alle loro filiali e succursali è consentito, nell'arco di ogni anno solare, un periodo di chiusura non superiore a trenta giorni, previa comunicazione all'ufficio periferico dell'assessorato regionale del turismo competente per territorio.

2. La chiusura per periodi superiori a trenta giorni è invece soggetta a preventivo nulla osta di detto assessorato, che non può essere comunque concesso per un periodo superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili una sola volta su parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 21 della presente legge.

#### Art. 19.

##### *Attività turistiche esercitate da imprese di pubblici trasporti*

1. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le imprese nazionali e regionali che esercitano l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, salvo che le stesse assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni e/o crociere ed escursioni, comprendenti prestazioni o servizi resi oltre il servizio di trasporto, per i quali debbono essere munite dell'autorizzazione regionale di cui al precedente art. 5.

#### Art. 20.

##### *Biglietterie delle ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione*

1. Sono parimenti sollevati dalla disciplina della presente legge gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione marittima, operanti all'interno del territorio regionale.

2. Tali uffici non possono in alcun modo prestare ai clienti altri servizi turistici.

#### Art. 21.

##### *Comitato tecnico per le agenzie di viaggio e turismo*

1. Quale organo di consulenza tecnico-generale in materia di agenzie di viaggio e turismo, è istituito presso l'assessorato regionale del turismo un comitato tecnico presieduto dall'assessore regionale del turismo o da un suo delegato e così composto:

dal coordinatore generale dell'assessorato regionale del turismo;

da un rappresentante per ciascun ente provinciale per il turismo della Sardegna, con voto limitato al solo ente di volta in volta territorialmente interessato;

da due rappresentanti delle imprese di viaggio e turismo designati dall'associazione regionale di categoria più rappresentativa a livello regionale;

da un rappresentante degli albergatori della Sardegna designato dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale.

2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'assessorato regionale del turismo.

3. Congiuntamente ai titolari, per ciascun componente e per il segretario è nominato anche il supplente.

4. A parità di voti prevale il voto del presidente.

5. Ai componenti ed al segretario del comitato — che è costituito con decreto dell'assessore regionale del turismo e dura in carica un quinquennio — competono i compensi previsti per analoghi consessi dell'Amministrazione regionale.

#### Art. 22.

##### *Funzioni di vigilanza e controllo*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, sono esercitate dall'assessorato competente in materia di turismo, con facoltà di disporre ispezioni e controlli sulla corretta applicazione della presente legge a mezzo sia di propri funzionari che avvalendosi della restante organizzazione pubblica del turismo.

#### Art. 23.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Salve le ipotesi di reato contemplate dal codice penale, e le conseguenze sanzionatorie stabilite dagli articoli 10 e 24 della presente legge per i casi di ritardata ed omessa prestazione dei prescritti depositi cauzionali, la violazione della normativa di cui alla presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative appresso indicate:

##### *A) SANZIONI PECUNIARIE:*

*A1* - sanzione da L. 2.000.000 a L. 20.000.000 per l'esercizio occasionale o continuativo, senza la prescritta autorizzazione regionale, delle attività d'impresa di cui al precedente art. 3;

*A2* - sanzione da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 per violazione dell'obbligo delle agenzie di avvalersi degli operatori professionali specificamente abilitati ai sensi di legge, nei casi in cui le attività dell'agenzia interferiscano con le attività professionali di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e della correlativa legislazione regionale;

*A3* - sanzione da L. 500.000 a L. 5.000.000 per l'esercizio delle attività d'impresa dell'agenzia o di una sua filiale o succursale in perdurante assenza, oltre i massimi termini consentiti dal precedente art. 5, del direttore tecnico;

*A4* - sanzione da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 a carico dei titolari di agenzia di viaggio e turismo che si avvalgono di un unico direttore tecnico sia per l'agenzia che per una sua filiale o succursale, sia per più filiali o succursali dell'agenzia medesima;

*A5* - sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 per il mancato o ritardato invio all'assessorato regionale del turismo dei programmi dei viaggi e relative pubblicazioni promozionali ed illustrative di cui al precedente art. 17; per la loro difformità rispetto alle copie di essi trasmesse all'assessorato; per la loro non conformità alle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento all'incompletezza dei dati e delle indicazioni prescritti; per l'inottemperanza alle richieste di loro modifica da parte dell'assessorato regionale del turismo;

*A6* - sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 per il mancato adempimento, da parte delle associazioni senza scopo di lucro, degli obblighi di cui al precedente art. 16 rispettivamente concernenti:

trasmissione all'assessorato regionale del turismo dell'atto costitutivo dell'associazione e sue eventuali modificazioni, completo dei relativi corredi documentali;

presentazione in termini, allo stesso assessorato, dei programmi generali delle ammissibili attività annuali;

presentazione in termini all'assessorato medesimo dei singoli programmi di viaggio, completi dei prescritti dati, indicazioni e richiesta «dichiarazione aggiuntiva»;

assunzione di congrua garanzia assicurativa a copertura di eventuali rischi dei soci partecipanti ai programmi di viaggio;

**A7** - sanzione da L. 2.000.000 a L. 20.000.000 per l'abusivo esercizio, da parte delle imprese nazionali o regionali di trasporto di cui ai precedenti articoli 19 e 20, di attività, prestazioni e servizi per i quali la stessa normativa prescrive l'autorizzazione regionale;

**A8** - sanzione da L. 200.000 a L. 1.000.000 per i casi di omessa comunicazione preventiva all'assessorato regionale del turismo delle chiusure per ferie annuali delle agenzie o loro filiali e succursali;

**A9** - sanzione da L. 500.000 a L. 5.000.000 per i casi di chiusura delle agenzie, filiali o succursali per periodi superiori a trenta giorni senza il prescritto nulla osta regionale di cui al secondo comma del precedente art. 18.

#### B) SANZIONI NON PECUNIARIE:

**B1** - sospensione dell'autorizzazione regionale da uno a sei mesi per i casi di inadempimento dell'agenzia rispetto alla diffida dell'assessorato del turismo a provvedere entro tempi predeterminati all'attribuzione dell'incarico della prescritta direzione tecnica;

**B2** - decadenza dell'autorizzazione regionale, sentito, il comitato consultivo di cui al precedente art. 21, dopo due infruttuose diffide regionali ad adempiere alla dovuta attribuzione dell'incarico di direttore tecnico;

**B3** - sospensione dell'autorizzazione regionale per i casi di mancata accensione della garanzia assicurativa di cui al precedente art. 11, e decadenza della stessa dopo infruttuosa diffida regionale ad adempiervi entro il perentorio termine di giorni quindici dal ricevimento della diffida medesima;

**B4** - sospensione dell'autorizzazione regionale da uno a sei mesi, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, per i casi di recidiva nella violazione delle disposizioni previste dal precedente art. 17 in rapporto alla redazione, pubblicazione e diffusione di programmi di viaggio, nonché decadenza dell'autorizzazione medesima, sentito lo stesso comitato tecnico consultivo, per le ipotesi di grave recidiva abituale nella medesima infrazione;

**B5** - declaratoria di decadenza dell'autorizzazione regionale per i casi di ingiustificata e non autorizzata chiusura dell'agenzia di viaggio, filiale o succursale per un periodo superiore a sei mesi.

2. Sempreché nell'ambito del massimale previsto dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modifiche ed integrazioni, nei casi di recidiva e salva l'applicabilità delle stabilite sanzioni amministrative non pecuniarie, gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiati.

3. Con l'applicazione delle stesse procedure di contraddittorio previste dal successivo comma, l'assessorato regionale del turismo, sentito il comitato tecnico consultivo, può sospendere e successivamente revocare l'autorizzazione di apertura ed esercizio dell'agenzia, quando l'attività dell'agenzia medesima o dei suoi responsabili, ivi compresa quella delle eventuali filiali o succursali, risulti incompatibile o pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale e le programmate esigenze settoriali di sviluppo.

4. Sulla base delle risultanze d'ufficio o di segnalazioni di parte, nei casi di gravi comportamenti incompatibili con le funzioni dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, l'assessorato regionale del turismo può parimenti disporre — previa contestazione di addebito e valutazione delle deduzioni fornite dall'interessato entro il perentorio termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione medesima — la sospensione del censurato direttore tecnico dall'apposito albo regionale per la durata da uno a sei mesi; ovvero la definitiva cancellazione dall'albo stesso nei casi di ulteriore persistenza dei comportamenti censurati, o di condanna penale passata in giudicato incompatibile con l'esercizio della funzione ovvero di perdita dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione agli esami di idoneità di cui al precedente art. 13 e la conseguente iscrizione all'albo.

5. Alle sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dal presente articolo si provvede nel rispetto delle norme di forma, sostanza e procedura stabilite dalla già citata legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 24.

##### *Adempimenti della struttura periferica pubblica del turismo*

1. Gli enti provinciali del turismo, o gli uffici periferici dell'assessorato regionale del turismo dei primi eventualmente sostitutivi, sono tenuti, entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento, a curare l'istruzione delle pratiche da essi pervenute in attuazione della presente legge, provvedendo quindi a trasmetterle a detto assessorato, per il competente corso, complete di relazione istruttoria.

2. Rimane ferma la facoltà dell'assessore regionale del turismo di delegare ai propri uffici periferici, l'istruttoria degli affari di propria competenza ai sensi della presente legge nonché la firma dei relativi atti.

#### NORMA TRANSITORIA

#### Art. 25.

##### *Iscrizione al registro delle agenzie operanti in Sardegna sulla base del preesistente ordinamento*

1. I titolari e legali rappresentanti delle agenzie di viaggio e turismo delle categorie A, B e C operanti in Sardegna sulla base del precedente ordinamento statale hanno l'obbligo di richiedere all'assessorato regionale del turismo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con onere di materiale recapito della domanda all'ufficio periferico del turismo competente per territorio, l'iscrizione al registro regionale di cui al precedente art. 12, allegando copia autenticata delle possedute autorizzazioni e precisando:

a) per le agenzie di categoria A, B e C, se intendano conseguire l'iscrizione per l'originaria categoria di appartenenza ed esercitare le medesime attività a questa pertinenti;

b) per le agenzie delle categorie B e C, se vogliano invece estendere la rispettiva legittimazione operativa a tutte le ammissibili attività contemplate dal precedente articolo 3.

2. L'intervenuta iscrizione al registro regionale comporta l'obbligo della tempestiva prestazione dei sottoindicati depositi cauzionali integrativi, con le stesse modalità, oneri e sanzioni stabiliti dall'art. 10 della presente legge:

per le agenzie già iscritte alla categoria A: lire 30.000.000;

per le agenzie già iscritte alla categoria B: lire 20.000.000;

per le agenzie già iscritte alla categoria C: lire 15.000.000.

3. In entrambi i casi a) e b) del precedente primo comma, l'assessorato, positivamente accertata la legittimazione delle richiedenti agenzie alla prosecuzione delle esercitate attività, ne dispone l'iscrizione al registro regionale per le stesse attività della categoria d'origine, fermo restando che alle agenzie della originaria categoria A vengono ricondotte, ad ogni effetto di legge, tutte le attività ammissibili ai sensi del precedente articolo 3.

4. Per le ipotesi di cui alla lettera b) del precedente primo comma, inoltre, l'assessorato del turismo:

verifica preliminarmente, in successivo momento, la necessaria sussistenza, in rapporto alla richiesta di più ampia e diversificata sfera operativa, dei requisiti oggettivo-strutturali e soggettivo-imprenditoriali prescritti dal secondo comma del precedente art. 9;

in caso di positiva risulanza istruttoria dispone il rilascio di formale autorizzazione regionale ai sensi del precedente art. 5;

provvede alla rettifica ed al contestuale aggiornamento dei provvisori dati di iscrizione al registro regionale delle agenzie, precedentemente assunti in applicazione del terzo comma del presente articolo.

5. Alla prestazione del deposito cauzionale integrativo stabilito dal precedente secondo comma deve essere provveduto:

con acconto pari al 50 per cento del competente importo, entro venti giorni dal ricevimento della notifica regionale di intervenuta iscrizione al registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo;

per il residuo 50 per cento — o per la maggiore somma dovuta in rapporto all'ipotesi contemplata dalla lettera b) del primo comma e dal quarto comma del presente articolo — entro dodici mesi dal versamento dell'acconto.

## Art. 26.

*Norma finanziaria*

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in annue lire 110.000.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

3. Il su citato cap. 07075 è inserito nell'elenco n. 3, allegato alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988.

4. Alle suddette spese si fa fronte, per il 1988, con l'utilizzo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, di una quota del fondo per fronteggiare spese di parte corrente dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al cap. 03016 del bilancio della Regione per il 1987 mediante prelievo dalla riserva prevista nel punto 20 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria 1987), e per gli anni successivi, con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

5. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli di bilancio della Regione per il 1988 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 luglio 1988

MELIS

88R0803

## LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 14.

**Modifica all'art. 1 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 42, concernente: «Interventi straordinari per il ripristino, il consolidamento ed il completamento delle strutture funzionali e delle opere di difesa dei compendi ittici dell'Ogliastra, dell'Oristanese e del Sarrabus, danneggiate da eventi calamitosi».**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 22 luglio 1988*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Le opere pubbliche per le quali è previsto un intervento ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 42, sono quelle danneggiate dai nubifragi del mese di ottobre 1986 e dalle mareggiate del mese di gennaio 1987.

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 luglio 1988

MELIS

88R0804

## LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 15.

**Contributi alla sezione di Cagliari dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 22 luglio 1988*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto*

1. L'amministrazione regionale, al fine di favorire l'adeguamento dei programmi di ricerca alle particolari esigenze dell'isola, integra, ai sensi dell'art. 5 dello statuto speciale, gli interventi statali mediante la concessione di contributi a favore della sezione di Cagliari dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

2. L'amministrazione regionale è pertanto autorizzata ad erogare per il 1988 un contributo straordinario di L. 200.000.000 per spese di primo impianto ed attrezzature tecniche ed un contributo annuale di L. 50.000.000 per le finalità di cui al primo comma.

## Art. 2.

*Modalità di erogazione dei contributi*

1. I contributi di cui all'articolo precedente sono erogati, previa presentazione di un piano annuale di spesa approvato dai competenti organi della sezione, con decreto dell'assessore della pubblica istruzione a favore della sezione stessa.

## Art. 3.

*Rendiconto*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la sezione di Cagliari è tenuta a presentare all'assessorato regionale della pubblica istruzione un rendiconto particolareggiato delle spese effettuate a valere sul contributo regionale assegnato nell'anno precedente.

2. Il rendiconto è trasmesso alla commissione consiliare competente in materia di pubblica istruzione.

3. La mancata presentazione o approvazione del rendiconto da parte dell'assessore importa la revoca del provvedimento di concessione.

## Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in L. 250.000.000 per l'anno 1988 ed in L. 50.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sottoindicati:

(*Omissis*).

3. Alle suddette spese si fa fronte, per l'anno 1988, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con prelevamento di quota parte, del fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al cap. 03016, della riserva prevista dal punto 7 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria 1987).

4. Alla spesa di L. 50.000.000 per gli anni successivi si fa fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.

5. Le spese per il contributo straordinario gravano sul sopraccitato cap. 11082/01 del bilancio della Regione per l'anno 1988; quelle per il contributo annuo gravano sul sopraccitato cap. 11082 del bilancio della Regione per l'anno 1988 e su quello corrispondente dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 luglio 1988

MELIS

88R0805

## LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 16.

### Assistenza agli utenti di motori agricoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 22 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Per la migliore diffusione dell'assistenza agli utenti di motori agricoli, la Regione si avvale della collaborazione delle organizzazioni professionali agricole operanti in tutte le province della Sardegna.

#### Art. 2.

1. Per l'assistenza di cui all'art. 1, l'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, stipula con le organizzazioni professionali agricole, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, una apposita convenzione nella quale saranno determinate le funzioni di assistenza esplicabili e le modalità dell'esplicazione stessa, nonché il compenso forfettario annuo per ogni assistito.

#### Art. 3.

1. Il contributo è concesso con decreto dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

#### Art. 4.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in annue L. 600.000.000 e gravano sul cap. 06008 del bilancio della Regione per l'anno 1988 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.

2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

#### Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 luglio 1988

MELIS

88R0806

## LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 17.

### Costituzione in comune autonomo con denominazione «Piscinas» della frazione di Piscinas, del comune di Giba.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 22 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La frazione di Piscinas, del comune di Giba è costituita in comune autonomo, con la denominazione di «Piscinas» e con la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

#### Art. 2.

1. Ai fini dell'esercizio del controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 e successive modificazioni, il costituito comune di Piscinas fa parte della circoscrizione territoriale di competenza del comitato di controllo di Iglesias.

#### Art. 3.

1. Ai sensi della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13 il nuovo comune di Piscinas è inserito nella 17ª Unità sanitaria locale.

2. È conseguentemente modificata la tabella A allegata alla precitata legge regionale.

#### Art. 4.

1. Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata dai comuni interessati o, in difetto, d'ufficio, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Giba ed il costituito comune di Piscinas.

2. Nelle more della definizione del predetto regolamento il comune di Giba provvede, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo comune, a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.

#### Art. 5.

1. Per le esigenze di organizzazione e di avviamento l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo comune di Piscinas un contributo straordinario di L. 200.000.000.

#### Art. 6.

1. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul cap. 04175 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 luglio 1988

MELIS

(Omissis).

88R0807

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**  
Libreria FANTINI  
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**  
Libreria D'AURIA  
Palazzo di Giustizia

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI  
di Laura Zagatti  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**  
Ed. Libr. UMIACCHI MARIO  
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
  - ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
  - ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
  - ◇ **UDINE**  
Cartolibreria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20
- ## LAZIO
- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
  - ◇ **FROSINONE**  
Libreria CATALDI  
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
  - ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
  - ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
  - ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
  - ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
  - ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
  - ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
  - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
  - ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari
- ## LIGURIA
- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
  - ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
  - ◇ **SAVONA**  
Libreria G.B. MONETA  
di Schiavi Mario  
Via P. Boselli, 8/r
- ## LOMBARDIA
- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
  - ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
  - ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
  - ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
  - ◇ **CREMONA**  
Ditta I.C.A.  
Piazza Gallina, 3
  - ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
  - ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
  - ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
  - ◇ **VARESE**  
Libreria F.lli VERONI  
di Veroni Aldo e C.  
Via Robbioni, 5
- ## MARCHE
- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
Libreria MALIPIERO  
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**  
Libreria ALBERTINI  
Via Giovanni XXIII, 59

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria Di E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Ditta I.C.A.  
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
GALLERIA DEL LIBRO  
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**  
Ditta I.C.A.  
Via G. Ferraris, 73

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 86  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOISA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria O.S.P.E.  
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Centro didattico IBLEO  
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria GALLI  
Via Manzoni, 30

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via Fillungo, 43  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
Libreria VORTUS  
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalè, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tillet, 34

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Libreria BENETTA  
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1988.

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189